COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXIX.

PARTE UNICA

1850

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Notificazione

In adempimento dell'articolo 7 del Reale Decreto 14 dicembre n. s. dovendosi estendere e rendere uniforme in tutto lo Stato il Dazio consumo forese, si pubblica, dietro Sovrana approvazione, il seguente

REGOLAMENTO

Capo I.
degli Esercenti soggetti a dazio e della misura del medesimo.

Articolo 1. Sono soggetti al pagamento dei dazi di consumo nei Comuni e Territorii aperti dello Stato
a) i prestinai, ossia coloro che fabbricano pane di frumento o misto di frumento per farne vendita;
b) i fornai, ossia coloro che cuocono pane di frumento, o misto di frumento ad uso di particolari, che loro portano o il frumento o le farine da convertirsi in pane, o la pasta del pane già fabbricato per cuocersi, ricevendo denaro o qualunque altro compenso in pagamento per la cottura di esso;
c) i macellai sì di bestie grosse che minute;
d) i salsamentari;
e) gli osti e venditori di vino al minuto;
f) i venditori al minuto d'acquavite e liquori.

Art. 2. È considerato come prestinajo, e sarà perciò soggetto al relativo tributo, l'oste, il locandiere, il bettoliere e obiunque altro dia da mangiare a fronte di mercede, il quale tenga forno, e prestino sebbene non venda pane separatamente.

Art. 3. I macellai che introdurranno nel locale d'esercizio, dei pezzi di carne, che siano minori della metà di una bestia pagheranno per una metà: se siano maggiori di una metà pagheranno per una bestia intiera.

Art. 4. I salsamentari per le bestie vive o morte intiere od in pezzi, che introdurranno nel locale d'esercizio saranno soggetti al pagamento del dazio giusta il disposto dal precedente art. 3.

Art. 5. Qualora non sia riconoscibile la qualità precisa delle carni, il dazio da pagarsi sarà il maggiore nella specie delle bestie bovine, o lanute, cui le carni si possono riferire.

Art. 6. È considerata vendita al minuto di vino, d'acquavite e liquori

a) quella quantità di vino che non eccede un mezzo quintale metrico;

b) quella quantità pure di vino, che quantunque maggiore di un mezzo quintale, sia però data a consumare nel locale stesso dell' esercizio o ne' luoghi adjacenti a più persone contemporaneamente a fronte di pagamento;

c) quella quantità di acquavite, rosoli e liquori, che non ecceda il decimo di un quintale metrico.

Art. 7. Per le quantità di acquavite, rosoli, liquori che si introdurranno nel locale d'esercizio si pagherà il dazio in proporzione dalla quantità introdotta.

Art. 8. La tariffa posta in fine al presente Regolamento determina la misura dei dazi da pagarsi rispettivamente dagli esercenti non convenzionati.

CAPO II.

della esenzioni dal pagamento del dazio.

Art. 9. Non sono soggetti a pagamento di dazio i rivenditori di pane, che lo acquistano dai pubblici forni stabiliti nel territorio del proprio Comune, quando però il pane sia munito del bollo prescritto.

Art. 10. Sono esenti dal pagamento del dazio i particolari che non esercitano prestino e che cuocono il pane ai forni loro proprî e per uso proprio; e così pure quelli che cuocono a forni che abbiano comuni con altri particolari, o a quelli di proprietà del Comune ov'hanno il domicilio, sempre quando però il pane serve per uso loro proprio e non di terzi.

Art. 11. Qualora muojano accidentalmente bestie soggette a dazio, e che per ragione di pubblica salute ne sia ordinato il sotterramento, s'intenderà cessato l'obbligo del pagamento del dazio, il quale deve aver luogo solamente ove ne sia permessa la vendita dalla competente Autorità. In tale circostanza, ed anche nel caso che siano jugulate per malattie, deve

darsi la denunzia dell'accaduto infortunio entro lo spazio di 48 ore all'Esattore del dazio, pagandone contemporaneamente il corrispondente ammontare.

Art. 12. Quei particolari che macellano per loro privato consumo delle bestie suine o lanute non sono soggetti a pagamento del dazio; resta però ad essi vietato di farne vendita a chiechessia, ovvero cessione per qualsivoglia titolo o causa a pubblici esercenti.

Art. 13. L'amministrazione delle Finanze si riserva la facoltà rispetto alle Provincie d'oltre Apennino, attesa l'eccezionale loro condizione e nella specialità di determinati casi, di accordare l'esenzione del dazio per la vendita del vino.

CAPO III.

della dichiarazione per l'aprimento o la cessazione degli esercizi.

Art. 14. Chiunque voglia istituire un esercizio di forno e prestino, macello, vendita di salsamentaria, e vendita al minuto sia di vino, sia di acquavite, rosoli e liquori dovrà presentare almeno un mese prima di aprire l'esercizio la relativa dichiarazione all'Intendenza di Finanza della propria Provincia.

Nella suddetta dichiarazione dovrà indicarsi il nome, cognome, paternità del richiedente, la casa in cui sarà per istituire l'esercizio e il numero da cui sia contrassegnata, la località precisa o strada in cui sia posta, la villa, il

paese o borgo a cui appartiene, la Comunità dalla quale dipende, e il giorno in cui verrà il nuovo esercizio aperto alla pubblica concorrenza.

Art. 15. Alla suindicata dichiarazione dovrà poi unirsi;

a) dai fornai e fabbricatori di pane il modello del *bollo* portante le iniziali del rispettivo cognome e nome che dovranno apporre al pane da essi fabbricato; e ciò allo scopo indicato superiormente all' articolo 9;

b) dai locandieri, osti e bettolieri il permesso della minuta vendita del vino ottenuto dall' Autorità politica della Provincia dapprima per l' attivazione dell' esercizio, poscia d' anno in anno per confermarla.

Art. 16. I locali da servire ad uso di macelle saranno scelti dall' Autorità incaricata ad invigilare sulla pubblica salute; di concerto però coll' Intendenza provinciale di Finanza in quanto concerner possa la tutela dei diritti dell' amministrazione.

Art. 17. Coloro che otterranno dalla Finanza l' assenso di aprire uno dei sopraindicati esercizi saranno muniti di analoga licenza a fronte del pagamento della tassa di centesimi 60, da staccarsi da un apposito bollettario a madre e figlia.

Art. 18. Quegli esercenti che vorranno cessare dall' esercizio dovranno farne la dichiarazione come all' art. 14, almeno due mesi prima di chiuderlo; ed in questo caso verrà rilasciata

all' esercente che cessa analoga licenza gratuita, a fronte però della restituzione di quella di cui era munito.

Art. 19. È vietato a qualsiasi esercente di trasportare da uno in un altro locale il proprio esercizio, senza averne previamente fatta la notificazione all' Intendenza della propria provincia almeno 20 giorni prima, e senza averne ottenuto il relativo permesso.

Rispetto poi agli osti e venditori di vino al minuto ed ai macellai, dovranno essi inoltre uniformarsi al disposto rispettivamente negli articoli 15. (*b*) e 16 del presente Regolamento.

Art. 20. Pel trasferimento d' esercizio da un locale all' altro verrà rilasciata una nuova licenza dietro la restituzione della licenza vecchia.

Art. 21, I venditori di vino al minuto, che per disposizione di Buongoverno avessero a cessare dalla vendita, dovranno, appena ricevutane l' intimazione, notificarlo all' Intendenza di Finanza della propria Provincia.

Il dazio da esigersi in tal caso se il venditore esercitva a tariffa, dovrà limitarsi al quantitativo del vino introdotto e smerciato sino al giorno della cessazione: se poi il venditore era convenzionato, si esigerà quella quota di canone corrispondente al tempo sino al quale ha esercitata la vendita.

Art. 22. La disposizione del precedente articolo è applicabile eziandio agli altri esercenti nei casi analoghi.

Art. 23. Accadendo la morte di un esercente non convenzionato, i di lui eredi dovranno notificarla entro 10 giorni all'Intendenza provinciale; ritenuto che tanto nel caso che intendano di continuare, quanto nell'altro che vogliano cessare dall'esercizio, come pure se intendessero di trasportare l'esercizio stesso in un locale diverso, dovranno farne le dichiarazione nei modi e termini stabiliti negli art. 14, 15, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 24. La convenzione fatta da un esercente defunto è obbligatoria anche pei di lui eredi, salvo il caso in cui vi sia un patto in contrario nella scrittura di convenzione, o che gli eredi comprovino di aver ripudiata l'eredità.

Dovranno però ad ogni modo notificare all' Intendenza delle propria provincia nel termine fissato nel suddetto art. 23 l'avvenuta morte dell'esercente, da cui essi hanno causa.

CAPO IV.
delle Convenzioni.

Art. 25. La Finanza per mezzo de' suoi agenti, e così pure gli appaltatori o subappaltatori accordano il diritto di esercire contro un annuo determinato canone, da stabilirsi tanto sul dato del dazio imposto a ciascun articolo, quanto della consumazione ossia dell'attività dell'esercizio.

Art. 26. Il canone convenuto è per massima generale invariabile per tutta la durata della convenzione, salvo che vi sia un patto in contrario, nel qual caso si starà al patto; cosic-

che l'aumento o la diminuzione nel numero degli esercizi ed in generale qualsiasi accidentalità, che durante la convenzione alteri la consumazione presunta all'epoca del contratto, starà a peso o a vantaggio degli esercenti convenzionati.

Art. 27. Qualora nelle scritture di convenzione, e così pure di subappalto, non sia determinata la durata del contratto, s'intenderà ristretta ad un anno, e prorogata d'anno in anno, non seguendo disdetta un mese prima del compiersi dell'anno dalla data del contratto, o dalla tacita proroga del medesimo.

Art. 28. Gli esercenti convenzionati, e così pure i subappaltatori indurranno cauzione nel modo che verrà stabilito o colla Finanza o coi rispettivi appaltatori, nel caso che i dazi siano appaltati, per l'esatto adempimento degli obblighi assunti, e pel puntuale pagamento del canone convenuto al maturare delle rate stabilito.

CAPO V.
degli Esercenti a tariffa e loro obblighi.

Art. 29. Il locale in cui gli esercenti a tariffa stabiliscono il loro spaccio, non potrà avere comunicazione con altre case, ed essendovene vorranno dette comunicazioni chiuse a spese dell'esercente, per impedire ogni clandestina introduzione di generi soggetti a dazio.

Art. 30. Gli esercenti non convenzionati dovranno notificare prima d'intraprendere l'esercizio all'esattore dei dazi i generi che vi

sono soggetti e che avrenno oel locale d' esercizio, nello botteghe e luoghi annessi, prestandosi al pagamento del competente dazio e fronte di holletta che verrà loro rilasciata, la quale dovrà de essi conservarsi nel modo prescritto negli erticoli segueoti.

Art. 31. Successivamente non potranno i detti esercenti introdurre nel loosle d' esercizio e nelle hotteghe e luoghi ennessi veruno degli oggetti sottoposti a dazio, se non previa la notificazione dei medesimi, ed il pagamento contestuale del relativo trihuto; nè potranno in alcun tempo ritenere nei locali di sopra espressi generi soggetti a dazio, che non siano coperti da bolletta di dezio pagato.

Art. 32. Per le bestie o carni di bestie che si introducessero dai salsameotari nei locali d' esercizio e luoghi ennessi, e per le quali fosse già stato pagato il dazio de terzi, dovrannn i primi ritirare da questi ultimi le bollette del dazio pagato, e notare uel registro di cui in appresso, la qualità e peso delle carni introdotte, il nome e cognome di chi le avrà loro somministrete, ed il giorno preciso delle somministrazione.

Art. 33. Non potranno poi i suddetti salsamentari introdurre nel locale d' esercizio, e luoghi annessi, carni salate, affumicate od in qualsiasi altro modo preparate senza il contemporaneo pagamento del dazio, ancorchè si pretendesse che per le bestie, dalle quali dette carni provengono, fosse già stato ed altri pagato il dazio.

Art. 34. Le bollette di dazio pagato saranno dagli esercenti conservate in filza per essere presentate agli agenti della Finanza ad ogni inchiesta, e saranno poi restituite di tre in tre mesi all'Intendenza provinciale di Finanza, ovvero agli appaltatori o subappaltatori rispettivi, unendo alle medesime il registro di cui al seguente articolo.

Art. 35. Ciascheduno degli esercenti non convenzionati sarà obbligato a tenere un registro, che verrà somministrato dall'amministrazione vidimato dall'esattore del dazio, ovvero dagli appaltatori o subappaltatori, o di notarvi giorno per giorno

a) il fornajo e il prestinajo, le farine introdotte e il pane fabbricato;

b) il macellajo, le bestie macellate o carni introdotte;

c) i venditori di vino, acquavite, rosolî e liquori al minuto, la quantità introdotta.

In detto registro dovrà poi annotarsi ogni otto giorni al più tardi la quantità dei generi smerciati.

Art. 36. I fogli che hanno servito per un trimestre dovranno fra i primi 10 giorni del trimestre successivo, essere rimessi dagli esercenti all'Intendenza provinciale di Finanza od agli appaltatori o subappaltatori rispettivi contro ricevuta, che verrà ad essi rilasciata ed esprimente la rimanenza dei generi, secondo le risultanze dei registri degli esercenti.

Art. 37. È vietata la macellazione delle be-

atio bovine e vendita delle carni orade fuori degli appositi locali come è disposto dall'art. 16.

Art. 38. Anche i particolari che macellassero per loro privato uso delle bestie bovine, dovranno uniformarsi al prescritto del succitato art. 16 e pagare il competente dazio o alle Finanza ovvero egli appaltatori o subappaltatori rispettivi.

Art. 39. Le bestie bovine destinate al macello saranno bollate. Potranno pure essere bollate le altre bestie, non che i quarti delle bestie bovine, ove ciò sia ritenuto opportuno.

Art. 40. È vietato tanto al macellajo che al venditore di vino al minuto, di tenere entro la distanza di metri 300 dal locale del rispettivo esercizio, il primo delle bestie soggette a dazio, il secondo dei depositi di vino quando non siano coperti da bolletta di dazio pagato, ovvero da speciale licenza della Finanza.

Art. 41. Il venditore di vino al minuto, prima di intraprendere l'esercizio, e contemporaneamente alla notificazione da farsi a norme dell'art. 14 del presente Regolamento, dovrà pur dare la denunzia del numero e della capacità delle botti esistenti nel locale d'esercizio, ripetendo poi tale denunzia ogniqualvolta accresca, o diminuisca il numero delle botti, ne varii la forma, o ne alteri le capacità.

Art. 42. La Finanza ed egualmente gli appaltatori e subappaltatori potranno far apporre sigilli ed altre marche alle botti a garanzie del proprio interesse.

Tali sigilli o marche saranno considerati come bolli di Finanza.

Art. 43. Il locale d'esercizio e siti annessi sono aperti alle visite e ricognizioni degli agenti dell'amministrazione tanto di giorno che di notte. Le visite però in tempo di notte dovranno farsi coll'intervento di un commesso di polizia locale destinato dalla competente Autorità ed in mancanza, dei massari Comunali sopra istanza degli agenti di Finanza.

Art. 44. Gli esercenti, e loro commessi e gli individui delle loro famiglie non potranno opporsi nè in modo diretto nè indiretto alle visite, ricognizioni ed atti qualunque, che gli agenti dell'amministrazione sono autorizzati di fare in virtù del presente Regolamento, ed anzi dovranno ad essi prestare mano ed ajuto, essendone richiesti.

Art. 45. Saranno inoltre gli esercenti stessi obbligati di presentare agli agenti di Finanza tanto la bolletta di notificazione mediante la quale siano abilitati all'esercizio, quanto le bollette del dazio pagato, come pure il registro, di cui devono essere muniti.

Art. 46. Mancando l'esercente della licenza d'esercizio, ed emergendo dal confronto delle bolle di dazio pagato col risultamento del Registro, che l'esercente stesso non abbia adempito alle prescrizioni del presente Regolamento, si farà luogo a procedere a seconda dei casi al contesto delle contravvenzioni.

CAPO VI.

dell'appalto e degli obblighi degli appaltatori.

Art. 47. L'appalto dei dazi di consumo si fa o per tutto il territorio dello Stato o per Provincie o per Comuni tanto cumulativamente per tutti i rami, quanto distintamente ramo per ramo, secondo che verrà giudicato conveniente dall'Amministrazione.

Art. 48. Procedendosi ad un appalto generale potrà l'appaltatore fare dei contratti di subappalto coll'approvazione preventiva del Ministero delle Finanze. L'approvazione non sarà accordata che alle seguenti condizioni:

a) che il subappalto comprenda l'intiero territorio di un Comune nel caso che contempli tutti i rami soggetti al dazio consumo; oppure che contemplando distintamente e separatamente i diversi rami, il subappalto di ciascun ramo sia esteso al territorio d'un intiero Comune;

b) che i patti del contratto di subappalto non differiscano punto da quelli assunti dall'appaltatore in faccia all'amministrazione di Finanza, e che sia interdetto ai subappaltatori di cedere ad altri nè in totto, nè in parte i contratti di cui siano investiti;

c) che fermo stanti gli obblighi assunti dall'appaltatore e sua sigurtà verso la Finanza, sia stabilito che i subappaltatori si dichiarino essi pure solidalmente obbligati verso la Finanza per tutti gli oneri dall'appaltatore assunti, limitatamente però all'ammontare del canone annuo fissato nei contratti di subappalto.

Art. 49. I patti e le condizioni sotto la cui osservanza si procederà ai contratti d'appalto, anche in ciò che risguarda la garanzia da darsi dall'appaltatore, sono stabiliti in apposito capitolato.

Art. 50. Il canone convenuto nei contratti d'appalto o di subappalto è invariabile, salvo che vi sia un patto in contrario, nel qual caso si starà al patto, eppure che venisse portata qualche variazione alla tariffa unita al presente Regolamento, facendosi allora luogo ad aumento o diminuzione nella proporzione del nuovo dazio al dazio primitivo.

Questa massima è pure applicabile ai subappaltatori ed esercenti convenzionati.

CAPO VII.
delle Penalità.

Art. 51. I particolari che contravverranno al disposto dall'art. 10 cuocendo pane per conto di terzi, o cedendo a questi il pane cotto a fronte di pagamento, andranno soggetti alla perdita del genere.

Se però chi riceve il pane per farne rivendita sia un esercente, in allora, ferma la perdita del pane a carico di chi ne ha fatta cessione, si farà luogo ad applicare all'esercente una multa eguale al valore del genere.

Art. 52. Il contravventore al disposto dell' art. 11 sarà punito colla perdita del genere e col pagamento di una somma corrispondente al suo valore, oltre il dazio.

Art. 53. I particolari che cedessero ad altri

della carne, contro il divieto dell'art. 12, cadranno nella perdita del genere e nella multa di lire 1 per ogni chilogramma di carne esduta; la qual multa sarà pure inflitta a chi riceve la carne, ove sia esorcente.

Art. 54. Le altre contravvenzioni al presente Regolamento sono punite come segue; cioè:
1. agli art. 14, 15, 18, 19, 21 e 23, colla multa di lire 15.
2. agli art. 30 e 31 colla perdita del genere o suo valore;
3. all'art. 34 colla multa di lire 2 per ogni bolletta non presentata ad inchiesta degli agenti della Finanza o non restituita nel termine prefisso;
4. all'art. 36 colla multa di lire 10 per ogni registro non restituito nel termine assegnato;
5. all'art. 37 colla multa di lire 50, ed all' art. 38 colla multa di lire 30 per ogni contravvenzione;
6. all'art. 40 colla perdita del genere o suo valore.
7. all'art. 41 colla multa di lire 20 per ogni vaso non denunziato.

Art. 55. Le contravvenzioni commesse in tempo di notte o da recidivi, sono punite col doppio delle multe superiormente prescritte; ferma stante la perdita dei generi od oggetti caduti in commesso, ovvero del loro valore, nei casi in cui ha luogo.

Art. 56. Se le contravvenzioni siano poi accompagnate da opposizione con ingiuria, con violenza e con attruppamento, e tanto senza,

che con delazione semplice di armi o con uso delle medesime, contro chi serve la Finanza sia per l'esazione dei dazi, sia per curare l'osservanza dei Regolamenti, i contravventori, oltre le pene superiormente prefisse, saranno rimessi ai Tribunali ordinari per la relativa procedura a termini del vigente Codice Criminale.

Art. 57. L'alterazione dei sigilli e marche, di cui all'art. 42, la falsificazione dei bolli; la contraffazione a mano dei medesimi; l'uso di bolli falsi e la detenzione della matrice del bollo, saranno punite a norma di quanto prescrive il Codice Estense in materia di falsità; e quindi i contravventori saranno rimessi come sopra ai Tribunali ordinari.

Le botti contrassegnate da sigilli o marche illegittime o manomesse cadono in commesso.

Art. 58. L'azione della Finanza, quando non sia stato sorpreso il corpo del delitto, passati sei mesi rimane prescritta, salvo il caso in cui la contravvenzione importi pena corporale.

CAPO VIII.
disposizioni generali

Art. 59. Gli esercenti tanto convenzionati, che non convenzionati dovranno tenere appesa superiormente alla porta esterna del locale del rispettivo esercizio, una tavola con iscrizione od altro segno, che secondo gli usi del paese indichi la qualità del loro esercizio.

Art. 60. I contravventori al disposto dal pre-

sente Regolamento, che avrà vigore in tutti i Comuni o luoghi aperti dello Stato dal 1 del venturo mese di maggio in poi, non saranno ammessi a componimento.

Art. 61. Alla prescitata epoca del 1 maggio venturo osserveranno di avere effetto le Leggi, Regolamenti e discipline vigenti in materia di dazio consumo forese nei territori di nuova aggregazione; e così pure quelle Leggi e Regolamenti e prescrizioni che non sono riepilogate nel presente Regolamento, e che sono ora in vigore negli altri territori dello Stato.

Art. 62. Le multe, e così il ricavato dalle vendita dei generi, cedono per due terzi a favore degli inventori e delatori, e per l'altro terzo dell'Amministrazione di Finanza.

Art. 63. Tutti gli esercenti stabiliti attualmente nei paesi di nuova aggregazione e così pure nei territori Estensi ove non era esteso il Dazio consumo forese sopra tutti i rami anteriormente indicati, dovranno presentare alla propria Intendenza di Finanza non più tardi del giorno 15 del venturo mese di aprile la dichiarazione o di continuare o di cessare dal rispettivo esercizio, uniformandosi pel resto al disposto nel presente Regolamento.

Art. 64. Le Intendenze di Finanza cureranno l'esatta osservanza di tutte le premesse disposizioni.

Modena 12 Marzo 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni Segret. Generale

TARIFFA

dei Dazi di consumo da esigersi nei Comuni e luoghi aperti dello Stato

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	REGOLATORE del Dazio	MISURE DEI DAZI per le Provincie al di qua dello Apennino		oltre Apennino	
Farine di Frumento non abburattate . . . . Per	Quintale	l. 1	60	l. —	80
Dette abburattate	»	1	90	1	—
Dette miste con farine d'altro grano, con tritello, roggiole e roggiolino	»	1	60	—	80
Pane e pasta di pura farina di Frumento	»	1	90	1	—
Detto misto con altre farine .	»	1	60	—	80
Bovi e Manzi . . . . . . Per	uno	10	50	9	—
Vacche e Tori	»	8	—	6	—
Manzetti e Civetti.	»	6	—	5	—
Vitelli.	»	4	—	3	25
Porci	»	2	50	2	—
Pecore, Castrati, e Montoni. .	»	—	30	—	30
Agnelli di latte e Capretti . .	»	—	15	—	15
Carni salate, affumicate ed in qualunque altro modo preparate che s'introducono dai Salsamentari nei luoghi d'esercizio . . . . Per	Quintale	5	60	2	80
Vino puro per la minuta vendita	»	1	60	1	—
Detto da famiglia, cioè misto con acqua	»	—	80	—	50
Acquavite per la minuta vendita	»	4	—	2	—
Rosoli e liquori	»	6	—	3	—

(N. 2.)

COMUNITÀ DI MODENA

ISTRUZIONI

pei Deputati di Sanità nelle Ville componenti il Circondario esterno del Comune di Modena, sanzionate da S. E. il Sig. Consigliere di Stato Ministro dell'Interno con pregiato Dispaccio 24 Aprile 1850 N. 795 Prot. Gen. Sez. II., negli Atti Comunali al N. 2315 di detto Anno, le quali si pubblicano per norma di Chiunque, e ad ogni effetto di Legge.

Art. 1. I Deputati di Sanità vegliano sopra tutto ciò che direttamente, o indirettamente ha rapporto alla Sanità Umana ed Animale.

2. Invigilano quindi perchè le abitazioni siano salubri, tanto per la loro ubicazione, e costruzione, quanto pel numero e qualità degl'Individui che vi dimorano.

3. Invigilano sulla salubrità dei Commestibili pubblicamente esposti in vendita, e specialmente sulle Carni di qualunque sorta. In questo particolare resta esclusivamente loro affidato l'incarico del rilascio delle Licenze Sanitarie di macellazione dei Bovini, dietro il Certificato Sanitario di Persone dell'Arte.

4. Invigilano pure cogli Agenti Comunali perchè nel loro Circondario non s'introducano Accattoni, e Vagabondi d'estero paese, e più poi se ammalati.

5. Nel caso di sviluppo di malattie sospetta contagiosa, tanto negli Uomini, quanto negli Animali, ne fanno immediato rapporto all'Agente Comunale. Lo stesso dicasi pel sospetto d'idrofobia, o di Persona morsicata da un Animale girovago, o indiziato di tale malattia.

6. In ogni contingenza si fanno coadjuvare dai Medici Condotti, o dai Veterinarj a seconda dei casi, e dove questi mancassero, da Esperti.

7. Di qualsiasi emergente straordinario come sopra, ne fanno rapporto immediato e circostanziato all'Agente Comunale della rispettiva Sezione, proponendo quelle misure istantanee che ravvisano del caso.

8. Gli Agenti Comunali, salvo i casi d'urgenza, nei quali provvedono sull'istante informendone poscia l'Autorità Comunale, trasmettono sollecitamente alla medesima i suddetti rapporti, aggiungendo il loro parere, per quelle istruzioni che crederà dar loro in proposito.

9. E' negli attributi ordinarj dei Deputati di Sanità il provvedere *ex se* egli oggetti di pubblica sanità, e pulitezza, come sarebbe all' asporto di ammassi di Concimi in posizioni troppo vicine all'abitato nei Paesi, o Borgate, al ricovero di Animali, o loro ingrasso in seno dell'abitato istesso, e simili, spedendo analoghe intimazioni. Nel caso d'inobbedienza, ne fanno rapporto all'Autorità Comunale, che provvederà a norma delle circostanze, e giusta le disposizioni vigenti in proposito.

10. Dalle determinazioni prese dei Deputati di Sanità, possono le Parti appellare all'Autorità Comunale, e dalle decisioni di essa, possono ancora ricorrere in revisione al Ministero dell'Interno.

Modena dal Palazzo Comunale questo giorno 29 Aprile 1850

IL PODESTÀ
A. FROSINI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 3.)

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI MODENA

Avviso

In pendenza di un Regolamento generale sulle Irrigazioni, del quale si occupa il Ministero dell'Interno, la Comunità di Modena ha riconosciuto del proprio ufficio, nel pubblico e privato interesse, di stabilire e prescrivere delle norme particolari e transitorie per le Irrigazioni che si praticano colle acque dei suoi Canali provenienti da Secchia, onde viemeglio assicurare la retta distribuzione di dette acque fra gli Utenti delle medesime, e quindi l'osservanza del disposto dalle Leggi sul partico-

lare, e segnatamente dalle Notificazioni 5 Maggio 1781, 14 Marzo 1792, e dall'Avviso Podestatizio 28 Luglio 1838, mai sempre nel loro pieno vigore.

. Resta quindi adottato e prescritto quanto segue:

Art. 1. Ogni Bocchetta d'irrigazione lungo l'asta dei Canali Maestro di Corlo, e di Formigine, e seconda della sua importanza, ha due o più Delegati nominati dalla Comunità fra gli Utenti per irrigazione della Bocchetta istessa.

2. I Delegati si fanno carico d'ispezionare ogni Anno, al momento della Secca dei Canali, le Bocchette alle quali sono destinati, ed i Condotti irrigatorj delle medesime, tanto principali che secondarj, e di ordinare sopra luogo a chi spetta ogni istantaneo provvedimento per la migliore riuscita delle future irrigazioni.

3. Verificano in ispecial modo che la luce delle Bocchette non ecceda la prescritta di Oncie 4 del Braccio Modenese per ogni lato, e sia munita di robusta serraglie a chiave costrutta in modo da non lasciare luogo ad alcun trapelamento d'acque, provvedendo in caso contrario d'Uffizio a carico di tutti gli Utenti della Bocchetta in discorso, all'appoggio del disposto dall'Art. 3 della Notificazione 14 Marzo 1792.

4. Impediscono efficacemente che gl'Irriganti attivino barricazioni arbitrarie e capricciose, tanto nei Canali che nei Condotti d'irriga-

zione, siano questi principali che secondarj, curando che le barricazioni istesse non eccedano l'altezza dei Prati in Campione, disposti sotto una perfetta livellazione, ritenuto che l'acqua in eccesso deve scorrere libera a vantaggio degl'Irriganti inferiori, e mai disperdersi inutilmente sopra terreni lavorativi, piani stradali, e simili.

5. I turni d'irrigazione d'ogni Bocchetta s' intenderanno intrapresi regolarmente, dal momento che per ciò sarà stata presentata alla Comunità, anche a mezzo dei rispettivi Delegati, l'istanza di più Utenti in una stessa Bocchetta. Per tal modo intrapresi i turni, dessi verranno regolati a termini dell'Art. IV. della Notificazione 5 Maggio 1781.

6. È negli attributi dei Delegati alle irrigazioni, il verificare se la quantità del terreno che egnuno irriga è in Campione, e se la sua estensione corrisponde alle risultanze di questo. A tale effetto, sopra apposite stampiglie già approntate, ogni Delegato potrà formare la Nota degli Utenti accampionati sotto ciascuna Bocchetta, per sua norma, e per quelle osservazioni che ritenesse contrapporvi, onde promuovere analogo autorevole provvedimento.

7. Si avverte, come è obbligo preciso ed indeclinabile d'ogni Irrigante, di riportare dal Custode dei Canali preventiva Licenza d'irrigare, turno per turno, mentre a maggiore comodo dei medesimi, e per maggiore speditezza, le Licenze debitamente caricate verranno con-

segnate dal Custode predetto ai rispettivi Dugaroli, responsabili della regolare loro consegna ai Chiedenti, al quale effetto annoteranno in apposito Libretto il numero progressivo della Licenza, la Persona a cui la medesima viene consegnata, ed il Mese, giorno ed ora dell'effettuata consegna.

8. I Dugaroli dipendono direttamente dal Custode dei Canali, ma sono in pari tempo soggetti alla sorveglianza dei Delegati alle irrigazioni, ed obbligati a prestarsi a tutto quanto venisse loro ingiunto dai medesimi pel migliore esercizio delle loro funzioni, e per raggiugnere lo scopo delle presenti disposizioni.

9. In caso di contestazione potranno le Parti rivolgersi ai Delegati, ai quali il Comune sarà grato delle premure che si daranno per definire in via amichevole e di conciliazione le insorte differenze. Che se un tale scopo non si potrà per essi raggiungere, od emergessero contravvenzioni al disposto dalle Leggi, o qualche rilevante disordine, e riprovevole trascuratezza dei Dugaroli nell'adempimento dei proprj doveri, in allora sarà obbligo stretto dei Delegati il darne pronto e circostanziato avviso al Custode dei Canali, od alla Comunità per quei provvedimenti che saranno giudicati del caso.

10. Precipua cura dei Delegati sarà l'invigilare attentamente perchè i Dugaroli adempiano con tutta integrità, precisione, ed imparzialità il loro ufficio. E qui si avverte come

al seguito della deliberazione in proposito presa dal Consiglio Comunale nella sua adunanza del 7 Dicembre anno scorso, che porta il compenso dei Dugaroli fino al diciotto per cento sugl'incassi annui della Comunità, pel titolo Licenze d'irrigazione,

a) È espressamente vietato ai Dugaroli di prendere la piucchè piccola mancia da Chicchesia per oggetto d'irrigazione, sia detta mancia o regalie in denari od in generi sotto pena dell'immediata dimissione, senza speranza di potere rioccuparo il posto perduto.

b) È del pari espressamento inibito agl'Irriganti tutti, siano Possidenti, Affittuarj, Mezzadri, od altro, di dare alcuna mancia, o regalia come sopra ai Dugaroli fosse anche in generi di piccolo valore, sotto pena di multa d'Italiane L. 50 alle L. 100, per ogni contravvenzione, ed anche di sospensione dal beneficio d'irrigaziono, e regolato arbitrio dell'Autorità Comunale.

Verificandosi taluno dei casi superiormente contemplati è obbligo dei Delegati il darne immediato avviso alla Comunità, od al Custode dei Canali per l'applicazione delle comminate penali, sospendendo dalle sue funzioni contemporaneamente il Dugarolo riscontrato in difetto.

11. Si raccomanda inoltre ai Delegati di estendere le loro cure, e la loro vigilanza anche nelle località non espressamente loro affidate, ove conoscessero esistere irregolarità, od

arbitrj pei quali le presenti disposizioni non potessero ottenere nel loro complesso l'intento cui sono dirette.

Modena dal Palazzo di Comunità questo giorno 16 Maggio 1850

PEL PODESTÀ ASSENTE
IL CONSERVATORE DELEGATO
CIALDINI

Il Segretario Generale
Dott. Tardini

(N. 4.)

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Veduta la Sovrana Legge di Coscrizione 5 Aprile 1849, e le Istruzioni e Regole pubblicate da questo Ministero con Notificazione del 19 Giugno successivo;

Ritenuto esser d'uopo d'alcuni provvedimenti a facilitare le operazioni e a freno d'abusi:

Richiamate ad esame le risoluzioni prese dal Consiglio Centrale intorno a dubbj che sono occorsi nella Coscrizione dello scorso anno:

Considerato che l'estendere al Coscritto la durata di sua Capitolazione torna ad utile pubblico per un migliore servigio militare, e fa che la Coscrizione non percuota che un minor numero di Classi:

Sottoposto a S. A. R. le proposizioni relative, ed ottenute le Sovrane Determinazioni,

Il Ministero, in appendice alla Legge e Notificazione predetta, avverte essere stabilito quanto segue:

§. 1. La durata del servigio militare attivo pei requisiti è fissata a 6 anni: a capo di questi cessano di appartenere alla Milizia.

§. 2. Di regola ogni anno il Contingente è levato dalla prima Classe.

§. 3. È eccettuato dalla Coscrizione il Figlio unico quando abbia vivente almeno uno de' Genitori. Perde però il diritto all' eccettuazione il Figlio unico di Vedova che passa ad altre nozze.

§. 4. Il privilegio di cui tratta l'Articolo 13. N. 1 della suddetta Legge si estende a pro del Figlio maggiore anche di Padre non avente l'età di anni 70, quando questi però sia in istato di assoluta, permanente impotenza a soccorrere e regolare la famiglia.

Questa disposizione ha luogo finchè dura la necessità dell' ajuto del figlio.

§. 5. Ha diritto al privilegio di cui al N. 2 dello stesso Articolo lo Zio di nipoti orfani di Padre costituiti in età pupillare e minorile. Altrettanto è consentito al Fratello unico di sorelle nubili prive di Padre, qualunque sia la loro età.

§. 6. In tutti i casi di eccettuazione, o di privilegio menzionati nei precedenti §§. 3, 4, 5, è d'uopo che il Coscritto coabiti colle persone a riguardo delle quali la Legge concede l'eccettuazione o il privilegio stesso.

§. 7. La disposizione dell'Articolo 13. N. 7 cessa pei Giovani che non hanno compiuta l'età d'anni 24.

§. 8. Pel Fratello che viene offerto in Sostituto la statura è quella voluta pei Coscritti: quindi non può essere minore di piedi 5, cioè 1 metro, 62 centimetri, e 5 millimetri.

§. 9. L'ordine dei privilegi riconosciuti dall'Articolo 13 è determinato dalla loro causa: in conseguenza cadono in requisizione

1. I Giovani indicati al N. 3.
2. Quelli da cui fa parola il N. 4.
3. I mentovati al N. 6.
4. Gli altri di cui al N. 5.
5. Quelli a favore dei quali si è esteso il privilegio portato dal N. 2. nell'ordine in cui sono indicati superiormente, e poscia gli altri di cui parla il Numero stesso.
6. Quelli a cui favore è stata estesa la disposizione del N. 1., e indi gli altri accennati dal medesimo.
7. Gli ammogliati dopo la Legge di Coscrizione che hanno compiuta l'età d'anni 24.

Al Consiglio Centrale, ai Consigli Provinciali, e alle Comunità è affidata l'esecuzione delle presenti prescrizioni.

Modena dalla Residenza del Ministero il 31 Maggio 1850

GIACOBAZZI

Dott. Giuseppe Crispi
Segretario

(N. 5.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Approvato evendo S. A. R. con venerato Rescritto 30 corrente N. 3110 che le vigenti prescrizioni sui mercati, e sulla lavorazione delle galette, opportunamente modificate, raccolte siano in un solo Regolamento per estenderne l'osservanza generalmente ed in modo uniforme a tutto le Stato, dispone perciò quanto segue:

Art. 1. La vendita delle galette, ossia dei bozzoli da seta, non può farsi che nei Mercati pubblici o Pavaglioni destinati a tale commercio o che lo fossero in avvenire, rimanendo così interdetta qualunque privata contrattazione.

2. I Deputati di Finanza ai Pavaglioni quando vedranno raccolto un discreto numero di venditori di galette, saranno ad esporre una banderuola a pubblico segnale di autorizzata libera contrattazione, la quale non potrà aver luogo prima dell'esposizione del segnale medesimo, nè dopo che fosse stato ritirato.

3. I Contravventori alle prescrizioni dei precedenti due articoli incorreranno in una multa corrispondente al sesto del valore delle galette contrattate o fuori di Pavaglione, o mentre non si fosse trovata esposta la banderuola.

4. La tassa di pesatura rimane generalmente determinata in centesimi quattro per ogni chilogramma o libbra metrica, della cui esazione

rispondere devono i singoli Deputati all'Amministrazione di Finanza. Qualunque altra tassa o corresponsione per qualsiasi titolo, e sebbene d'uso nelle diverse località, cessa ed è rigorosamente abolita.

5. I Deputati ai Pavaglioni e gl'individui destinati alla pesatura, devono incombere con ordine e speditezza al disimpegno delle rispettive incombenze. La tassa di pesatura, di cui al precedente articolo, deve soddisfarsi dal compratore delle galette nelle mani del Deputato, che ne rilascia ricevuta a stampa da staccarsi da apposito Bollettario a madre e figlia.

6. Nella suddetta ricevuta a stampa, oltre il peso metrico e finchè sia avvenuta l'attivazione esclusiva del sistema metrico decimale dei pesi e delle misure, dovrà aggiungersi la precisa sua corrispondenza a peso locale o di consuetudine, e indicarsi inoltre il prezzo convenuto fra le parti contraenti, qualunque sia il quantitativo del genere. Dovrà il Deputato fermamente rifiutarsi di ammettere a pesatura quelle partite di galette, per le quali non fosse stato in prevenzione determinato il prezzo di compra e vendita.

7. Dovrà lo stesso Deputato durante il Pavaglione tenere costantemente esposto al pubblico un cartello che indichi giorno per giorno i prezzi fattisi delle galette, cioè il massimo, il medio, e l'infimo di ciascun giorno.

8. Tutte le controversie che dipendentemente da contrattazioni di galette fossero per insor-

gere saranno, in via del tutto sommaria e senza formalità di giudizio riconosciute e immediatamente decise dall' Autorità giudiziaria del Luogo o da chi fosse dalla medesima specialmente a tale oggetto destinato.

9. Chiunque intende di esercitare la trattura della seta, deve presentare ogni anno denunzia alla rispettiva Intendenza di Finanza, o al Direttore della Dogana Centrale del luogo in cui non risiede l'Intendenza medesima. Tale denunzia dovrà indicare il nome e cognome del denunziante, il luogo preciso destinato alla lavorazione delle galette, la persona che dovrè incombervi, e il numero delle caldaie o dei caldaroni che saranno posti in attività.

10. In corrispondenza a detta denunzia, sarà munito il denunziante di una Licenza a stampa, che prefigge le cautele e discipline da osservarsi, per la quale sarà soddisfatta la tassa di centesimi cinquanta. Chi fosse per intraprendere la lavorazione delle galette senza avere ottenuto il rilascio della suddetta Licenza, incorrerà nella multa di lire cinquanta.

11. Ultimata la lavorazione delle galette, dovrà restituirsi nel termine di giorni 15 all' Intendenza o al Direttore della Dogana, la licenza scaduta, e presentarsi contemporaneamente altra denunzia, come all' art. 9, che indichi fedelmente la quantità delle galette poste in lavorazione, il ricavato distintamente in seta reale, bassa e doppia ed in casoami, il luogo di deposito, e la persona a cui è affidato. Il

ritardo, la mancanza o l'infedeltà di tale denunzia, faranno incorrere il contravventore nella multa di lire cinquanta.

12. Alla stessa multa soggiaceranno pure tutti quelli che avendo Filatoj da seta, non avranno entro il mese di agosto di ciascun anno dannunziato all'Intendenza di Finanza o al Direttore di Dogana, il preciso quantitativo delle sete nrsogliate, che si varifichi presso loro di rimanenza a tal epoca.

13. Dovranno poi tutti i lavoratori di galette, possessori di filatoj ed acquirenti di seta greggia, presentare all'Intendenza di Finanza o al Direttore di Dogana, come all' art. 10, la denunzia di ciascuna vendita da essi fatta di seta greggia nel termine di giorni otto da quello dall'effettuato contratto, indicando la qualità e quantità della seta venduta, e il compratore della medesima, e riportando in essa denunzia l'attestazione di sussistenza dello stesso compratore, sotto pena, in caso di trasgressione, della multa di lire cinquanta.

14. Le multe comminate dai precedenti articoli devolveranno per due terzi agl'Inventori e per un terzo alla Finanza: i Contravventori recidivi soggiaceranno a doppia multa e saranno esclusi dal benefizio della composizione: le cause relative saranno trattate e decise giusta il disposto dalle vigenti Leggi di procedura nei casi di contravvenzioni.

15. L'esportazione sia delle galette, sia delle sete gregge, e loro dipendenze naturali, rimane

vincolata all'obbligo della preventiva licenza dell' Amministrazione, da rilasciarsi dalle rispettive Intendenze. La mancanza della predetta Licenza sarà punita colla perdita del genere diretto all'estero o del corrispondente suo valore.

16. Dovranno quindi i filatori di galette, i possessori di filatoj od acquirenti di sete gregge, rendere buon conto, ad ogni inchiesta dell' Amministrazione, delle sete gregge da essi lavorate od acquistate, giacchè in caso di rilevata deficienza, di cui non siano in grado di dare giustificata ragione, si avrà la seta mancante per estratta all'estero di contrabbando, e si farà quindi luogo all'applicazione della penalità comminata dal precedente art. 15.

Le Intendenze di Finanza sono specialmente incaricate di curare il pieno e puntuale adempimento delle premesse disposizioni.

Modena li 31 Maggio 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 6.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

È prescritto da Sua Altezza Reale che debba effettuarsi l'ammortizzazione delle partite di credito, che dipendentemente dal prestito for-

zoso del 15 settembre 1848 sono state insinuate per una somma minore di lire 50, e poscia liquidate a seconda del disposto dalla Notificazione 24 febbraro 1849, coll'aggiunta alle somme capitali dei frutti scaduti a tutto giugno delle stesse anno.

Dovendosi quindi eseguire il pagamento tanto delle predette somme capitali minori di lire 50, aumentate dei frutti decorsi a tutto giugno 1849, quanto degl'interessi posteriormente maturati a tutto il corrente mese, si avverte che dall' Uffizio del Debito pubblico sarà intrapresa col giorno sedici dell'imminente luglio, la distribuzione dei corrispondenti mandatelli, i quali saranno rilasciati ai singoli creditori a fronte della restituzione dei dupli delle relative denunzie presso loro esistenti.

Incomberà in seguito lo stesso Uffizio del Debito pubblico al rilascio dei certificati d'inscrizione, che saranno muniti del bollo da centesimi 25, delle partite di credito in somme maggiori delle contemplate come sopra. Con detti certificati saranno consegnati anche i mandatelli di pagamento della prima annata de'frutti che scade nel 30 corrente.

Procederà intanto il suddetto Uffizio alla distribuzione col 1 agosto p. v. dei certificati delle partite di credito, che furono insinuate dal 24 febbraro a tutto il 19 giugno 1849, colle denunzie registrate progressivamente dal N. 1 al N. 2116. Saranno però tenute in sospeso quelle partite che si collegano ad altre

posteriormente insinuate da uno stesso creditore; e quelle pure che non fossero state riconosciute regolari, specialmente in causa di asserto smarrimento delle bolle di cassa, o della loro produzione fattane in copia.

Analogamente poi al disposto dall'art. 8 della procitata Notificazione 24 febbraro 1849, l'Uffizio del Debito pubblico notificherà mediante avviso le liquidazioni che saranno progressivamente operate, affinchè possano i singoli creditori presentarsi a ritirare i certificati d'inscrizione che loro rispettivamente appartengono, e i mandatelli di pagamento de' frutti scaduti a tutto il 30 corrente.

Anche i certificati d'inscrizione non saranno rilasciati ai singoli creditori che a fronte delle restituzione dei dupli delle denunzie presso loro esistenti.

Modena il 18 Giugno 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 7.)

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI MODENA

Avviso

Dietro proposta di quest'Illustrissimo Consiglio dei Signori Conservatori, 24 Maggio Anno

corrente N. 2826, al Ministero dell' Interno, Sua Altezza Reale con venerato Rescritto 26 Giugno testè scaduto, reso noto alla Comunità dal prefato Ministero con pregiato Dispaccio 30 detto N. 5688, Sezione II, si è degnata di approvare le seguenti riduzioni alle Tasse di posteggio portate dal Regolamento di Vittovaglie 18 Agosto 1849, e ciò con effetto dal 1 corrente Mese in avanti.

Posti stabili con panchi delle prescritte misure, cioè della lunghezza di B.^a 4. Modenesi, e della larghezza di B.^a 2, dalle mensili Italiane L. 2, a simili L. 1.

Posti fissi senza panchi, dalle mensili Italiane L. 1, a simili L. o. 50.

Resta soppressa la Tassa di Centesimi 3 giornali pei Posti avventizj.

In quanto alle Tasse arretrate queste verranno divise in quote mensili di Centesimi 50, ed in tal regola aumentate alle Tasse, come sopra ridotte, fino al pieno loro saldo.

Nel rendere di pubblica ragione tali sensibili facilitazioni adottate dal Comune, con Sovrana sanzione, e vantaggio dei Venditori d'ogni classe in questa Piazza, e nei Pubblici Spazj, si confida che dessi saranno docili e puntuali nell'adempimento di quanto loro incombe, risparmiando così al Comune istesso la dispiacenza di dovere, e revocare i permessi dei Posti loro accordati, e procedere contro di essi all'escussione forzosa, misure dalle quali non potrebbe prescindere contro i renuenti.

Da ultimo si prescrive che col giorno di Giovedì 11 corrente Luglio siano collocati nella Piazzetta della Torre al lato del Quartiere della Civica Illuminazione, in quell'ordine che dagl' Illustrissimi Signori Giudici alle Vittovaglie si ravviserà il più conveniente ed opportuno:

(a) Le Rivenduglìole di Ortaglie abitanti in Modena, di cui nei ranghi **FF.** del Tipo d'Estate, e **B.**[5] **B.**[5] di quello d'Inverno.

(b) I Rivenduglioli stabili di Frutta, con Magazzino in Modena, ma pernottanti in Campagna, di cui nel Tipo d'Estate ai ranghi **NN**, ed in quello d'Inverno **B**[4] **B.**[4]

(c) I Rivenduglioli di Frutta abitanti in Città marcati nel Tipo d'Estate al rango **OO**, ed a quello **B**[a] **B.**[a] nel Tipo d'Inverno.

(d) I Rivenduglioli di Polleria, parte stabili, e parte evventuaj acgnati nel Tipo d'Estate, e in quello d'Inverno colle lettere **VV**.

(e) I Rivenduglioli di Castagne, dimoranti in Campagna, ma con Magazzino in Città, di cui nel Tipo d'Estate alle lettere **YY**. ed in quello d'Inverno alle lettere **UU**.

Modena dal Palazzo Comunale
questo giorno 5 *Luglio* 1850

ALESSANDRO MARCH. FROSINI

Il Segretario Generale
Dott. Tardini

(N. 8.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione al disposto dal Sovrano Editto 9 marzo 1849 relativo al prestito forzoso di due milioni fruttifero il cinque per cento, e dappoichè le Commissioni istituite coll'art. 5 dell'Editto medesimo hanno verificata l'idoneità dei fondi Camerali da assoggettarsi al vincolo di speciale ipoteca a garanzia dell'eseguito prestito, dovendosi ora procedere alla regolare liquidazione delle ragioni di credito corrispondenti alle somme, che sono state versate a cassa dai singoli tassati, giusta i relativi confessi, ed alla successiva ammortizzazione delle ragioni stesse in un termine non maggiore di anni venti, di concerto colle Commissioni suddette nella parte che le riguarda, e dietro Sovrana approvazione risultante da venerato Rescritto 15 corrente N. 3970, si dispone quanto segue:

Art. 1. I possessori dei confessi di versamento nelle pubbliche casse delle quote del suddetto prestito, dovranno presentarli all'uffizio del debito pubblico entro e per tutto il mese di agosto p. v., accompagnandoli da una denunzia in duplo in appositi fogli a stampa, che saranno vendibili dai Dispensieri dei generi di privative in Modena, e Reggio, descrivendovi per numero, data e somma ognuno di essi confessi. Un esemplare della denunzia coi confessi rimarrà presso l'uffizio del debito pub-

blico: l'altro verrà restituito al denunziante munito a piedi di attestazione dell'apposito Delegato, e terrà luogo di ricevuta dei confessi o bolle di cassa.

2. In pendenza della presentazione dei confessi medesimi col duplo della denunzia, sarà facoltativo ai creditori di cederli e contrattarli, per modo che si avrà per legittimo possessore di essi, chi sarà a produrli all'uffizio del debito pubblico colla relativa denunzia.

3. La mancanza della presentazione della denunzia corredata dai relativi confessi, entro il termine come sopra fissato del mese di agosto p. v., indurrà nel creditore la perdita del diritto al conseguimento degl'interessi, conservando però quello della restituzione della somma capitale nel termine e nei modi determinati dagli art. 13 e 14 del Sovrano Editto.

4. L'uffizio del debito pubblico procederà alla liquidazione delle ragioni di credito di ciascun denunziante sul fondamento dei prodotti confessi, quando sianer riscontrati pienamente conformi alle rispettive matrici. I frutti saranno calcolati dal giorno preciso, in cui dopo la scadenza dei termini assegnati al pagamento delle quote del prestito forzoso, ne sarà stato eseguito l'effettivo versamento a cassa.

Dietro l'insinuazione delle denunzie ed in pendenza della liquidazione delle rispettive ragioni di credito, non sarà nè ammesso nè riconosciuto alcun contratto di cessione delle bolle di cassa.

5. Liquidate le partite di credito, saranno esse inscritte sui registri del debito pubblico, ed a ciascun creditore o suo legittimo mandatario, si rilascierà quel numero di cartelle in somma di lire 1,500 ognuna, che occorrer possa a seconda dell'ammontare del rispettivo credito liquido.

Nel caso in cui la somma del credito non arrivi alle lire 1,500, o che la superi, per la quantità minore e per quella in eccedenza, saranno emessi dei certificati di lire 125, o di multipli di questa somma, per modo che possano essi al raggiungere la quota delle lire 1,500 essere coperti da apposita cartelle a favore degl'individui e per le somme di rispettivo credito risultanti dai certificati. Le cartelle saranno contrassegnate progressivamente da un numero romano: i certificati oltre il numero romano della cartella a cui si riferiscono, porteranno un numero proprio espresso in cifre arabiche.

6. Il creditore che ha ottenuto il rilascio dall'uffizio del debito pubblico delle cartelle, o del certificato per le somme minori di lire 1,500, ovvero del certificato in aggiunta alla cartella o cartelle ad a compimento del suo credito, dovrà restituire il duplo della denunzia, che sarà rimasto presso di lui a vece di ricevuta dei confessi di cassa. I frutti decorsi dal giorno dei rispettivi versamenti come al precedente art. 4., a tutto il 31 dicembre del corrente anno, saranno liquidati e quindi sod-

disfatti: i frutti successivi verranno pagati d'anno in anno in via posticipata.

7. A fronte di una semplice dichiarazione da emettersi colla denunzia di cui all'art. 1, o dietro domande in iscritto da avanzarsi al Ministero delle Finanze, i possessori di una rendita non minore di lire 300 annue per titolo di prestito forzoso, di cui al sopracitato Sovrano Editto, potranno passare alla classe del Consolidato Estense, ritenuta la contestuale estinzione del loro credito per detto titolo del prestito forzoso.

8. In adempimento al prescritto dall'art. 17 del ripetuto Sovrano Editto, e per gli oggetti in esso articolo contemplati, verranno a suo tempo istituite le due nuove Commissioni di Modena, e Reggio, in concorso delle quali saranno fissate e notificate al pubblico le epoche in cui avranno luogo le estrazioni a sorte di quel numero di cartelle che potrà occorrere, affinchè in rate annue proporzionali, giusta lo stabilito dall'art. 14., rimanga completamente estinto, entro il preciso termine di anni venti, il debito pubblico procedente dal menzionato prestito forzoso. Le estrazioni si eseguiranno per atto pubblico notarile presso il Ministero delle Finanze, mediante imbossolamento dei numeri romani delle cartelle dei crediti, che non saranno stati per anche ammortizzati all'epoca delle precitate rispettive estrazioni. I possessori delle cartelle favorite dalla sorte, o dei certificati che vi si riferi-

scono, dovranno farne produzione al Ministero delle Finanze, il quale, a seconda delle relative domande, ordinerà la spedizione dei mandati di pagamento sia delle somme capitali, sia dei frutti matnrati sulle medesime.

9. Riguardo alla somma del credito derivante dal prestito forzoso e favore degl'Israeliti, non essendosi dalle Commissioni, di cui all'art. 6 del R. Editto 9 marzo 1849, ottenuti dalle due principali Aziende Israelitiche di Modena e Reggio, dati certi e positivi per basare con sicurezza e giustizia il riparto del carico di detto prestito fra l'una e l'altra, si dispone perciò che quando al seguito della produzione dei confessi di cassa per parte dei possessori di essi, colle relative denunzie in duplo, sarà stato liquidato il complessivo ammontare di detto credito, siano bensì emessa in corrispondenza le cartelle di lire 1,500 ognuna, ma a favore delle due Aziende, alle quali saranno rilasciate dietro restituzione dei dupli delle denunzie; ed alle medesime saranno puro soddisfatti i frutti alle rispettive scadenze, onde siano distribuiti a loro cura a chi di ragione. Potranno tuttavia ad inchiesta delle predetto due Aziende Israelitiche, essere suddivise le cartelle colla emissione di certificati, o voltate in testa di chi sarà regolarmente e di comune accordo dalle medesime indicato. Riguardo poi alle cartelle che ad inchiesta come sopra delle due Aziende Israelitiche fossero state voltate in testa di speciali creditori, saranno esse ai

medesimi direttamente soddisfatte, col saldo dei frutti decorsi, quando ne saranno estratti a sorte i rispettivi numeri; e riguardo alle altre che rimanessero cumulativamente intestate alle predette due Aziende Israelitiche, le somme capitali che vi corrispondono, e quelle dei frutti sulle medesime decorsi, saranno poste a disposizione di esse Aziende con mandato complessivo, onde ne distribuiscano il contante a chi di ragione: osservato nel resto quanto è stabilito dall' articolo ottavo.

Modena 14 Luglio 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 9.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

La facoltà esclusiva di porre in concia le pelli riservata dall' art. 2 dell' Editto Sovrano 14 dicembre 1849 a favore della società dei cessati appaltatori dell' abolita privativa, che era in vigore nelle provincie al di quà dell' appennino, cessa col giorno 31 di questo mese, e dal 1 settembre successivo la concia delle pelli sarà pienamente libera a chiunque, giusta il disposto dall' art. 3 del precitato Editto Sovrano, sotto l' osservanza però delle seguenti discipline, che S. A. R. si è degnata di approvare con venerato Rescritto 3 corrente N. 4530:

Art. 1. Tanto gli attuali proprietari di conciere, quanto tutti quelli che vorranno dedicarsi a questo ramo d'industria in qualunque parte del territorio dello Stato, dovranno insinuarne dichiarazione alla rispettiva Intendenza di Finanza, indicando in essa il loro nome e cognome, la paternità, e la località precisa in cui siano ora istituite o intendano d'istituire in seguito le rispettive conciere.

2. Le Intendenze di Finanza rilascieranno a ciascun denunziante una licenza munita del bollo da centesimi 75, per la quale sarà corrisposta la tassa di lire 5. La rinnovazione di tali licenze sarà chiesta entro il mese di novembre 1851, e così successivamente d'anno in anno. L'ommessa domanda sarà considerata per una tacita dichiarazione di rinunzia all' esercizio. Chi eserciti senz'essere munito di licenza incorre nella multa di lire 100.

3. I proprietari di conciere dovranno tenere regolarmente un registro di carico delle pelli verdi introdotte in conciera, e di scarico delle estratte di compinta lavorazione, presentando alla fine d'ogni anno alla rispettiva Intendenza di Finanza uno specchio dei risultamenti finali del predetto registro.

4. Tutte le pelli di ultimata lavorazione dovranno essere munite di un bollo a secco della fabbrica, portante le iniziali del nome e cognome del fabbricatore, e del luogo in cui è posta la conciera, ed inoltre un particolar segno e simbolo da adottarsi da ciascun fabbricatore.

Gl'impronti del punzone scelto dovranno essere depositati presso la rispettiva Intendenza di Finanza, senza il consentimento della quale non sarà più lecito al fabbricatore di variarlo. Le pelli lavorate sfornite del bollo di fabbrica saranno considerate come procedenti dall'estero di contrabbando, e si procederà quindi a senso del prescritto dalla Legge doganale.

5. Nel caso di qualunque fondato sospetto di frode e dietro ordine dell'Intendenza di Finanza, gli Agenti dell'Amministrazione avranno libero accesso nelle conciere e nei rispettivi magazzini, e potranno procedere all'ispezione dei registri ed a tutte quelle operazioni che fossero richieste nella specialità delle circostanze.

6. Nelle contravvenzioni di cui all'articolo 4 si procederà nei modi e termini stabiliti per tutte le altre contravvenzioni alle Leggi di Finanza. Le multe devolveranno per un quarto all'Erario, e pel rimanente a favore degl'inventori.

Le Intendenze di Finanze sono rispettivamente incaricate a curare la piena ed esatta osservanza delle premesse disposizioni.

Modena 5 Agosto 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 10.)

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDII

Notificazione

In coerenza di antecedenti Ministeriali ordinanze, ed a senso di speciali istruzioni, dall' Eccellenza del Sig. Ministro dell' Interno date in pendenza dell' attuazione di un Regolamento generale sugli studii, rendesi noto che tutt' i Giovani provenienti da quale siasi Ginnasio o Stabilimento, che intendano di progredire allo studio di Filosofia in questa R. Università, o ne' Licei, od in altro Istituto; o che intendano d' essere ammessi ed intraprendere il corso di qualche Facoltà Universitaria dovranno sottoporsi all' Esame d' ammissione.

Gli Esami si terranno presso questa R. Università pei Giovani delle Provincie di Modena e Frignano; e presso il R. Liceo di Reggio pei Giovani delle Provincie di Reggio e Guastalla. I Giovani dell' Provincie d' oltre Apennino, che dalla Rettorica aspirano alla Filosofia, potranno essere esaminati in Massa: quelli di loro, che dalla Filosofia aspirano ai Corsi, od alle Facoltà Universitarie, potranno volgersi per l' Esame od al R. Liceo di Reggio, od alla R. Università in Modena a loro piacimento.

L' Esame d' ammissione dalla Rettorica alla Filosofia sarà dato a voce ed in iscritto; e verterà intorno all' intelligenza de' classici la-

tini, alla composizione in prosa italiana, ed all'Aritmetica elementare tanto sui numeri interi, quanto sui rotti. L'Esame d'ammissione dalla Filosofia ai Corsi, o Facoltà Universitarie, sarà dato in iscritto; e verterà intorno alle materie pertinenti al second' anno del biennio filosofico, e specialmente intorno a quelle, che sono più strettamente preparatorie al Corso, od alla Facoltà, a cui l'Esaminando aspira.

Gli Esami saranno ricevuti da Commissioni, che verranno istituite dal Ministero a quest' effetto.

I Giovani di qualunque delle sovraindicate classi non potranno essere ammessi agli Esami, se non abbiano preventivamente adempinto per appunto alle seguenti prescrizioni.

(a) Essere presentati a questa Delegazione, ovvero alla Delegazione del Ministero in Massa, ovvero alla Direzione del R. Liceo in Reggio, dal Padre, o dal Curatore, o da Persona, che ne faccia le veci e sia domiciliata nel luogo ove dovrà rimanere lo Studente; a fine che la Superiorità possa stabilire con quella l'opportuna corrispondenza.

(b) Consegnare alla Segreteria della R. Università in Modena, o del R. Liceo in Reggio, o della Delegazione del Ministero in Massa, una Petizione in iscritto chiedente l'Esame, e firmata di propria mano dall'aspirante, alla presenza del Segretario o di chi ne fa le veci. In essa Petizione, per riguardo a que' Giovani, che provengono dalla Filosofia, sarà dichiarato

4

ancora il Corso o la Facoltà, a cui intendono di progredire.

(c) Allegare Certificati dell'Autorità politica, e del Parroco del luogo, in cui le famiglie de' Giovani sono domiciliate, ovvero in cui il Giovane abbia fatto notabilmente lunga permanenza; i quali Certificati, in termini espliciti e positivi testifichino che il Giovane medesimo abbia condotta e conduca vita notoriamente morigerata e religiosa, e che sia subordinato alle Autorità in fatti ed in discorsi. I Certificati negativi, ed ambigui saranno considerati come nulli.

Quei Giovani sudditi Estensi, che avessero percorso in tutto o in parte gli studii Ginnasiali, o Filosofici, o di Facoltà fuori di Stato, ed intendano procedere studiando in questi Stati, dovranno, prima anche dell'adempimento delle sovra espresse condizioni, avere chiesta ed ottenuta la riabilitazione dall'Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno, e quindi soggettarsi a tutte le prescrizioni, che verranno loro imposte secondo le circostanze de' casi particolari.

Le Petizioni ed i Certificati di cui sopra si riceveranno ai rispettivi Uffici dal prossimo giorno 19 in avanti fino a tutto il 29; o quindi col giorno 30 si darà principio agli Esami.

Per tutti gli Studenti già introdotti ne' Corsi e nelle Facoltà Universitarie restano ferme, fino a nuov' ordine, le regole consuete, in

quanto non fossero abrogate dalle presenti disposizioni.

Modena 15 *Ottobre* 1850

IL DELEGATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
F. CAVAZZONI PEDERZINI

Segretario
L. Dott. Bianchi

(N. 11).

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

Nella circostanza che colla Convenzione del 3 Luglio 1849 era stato combinato fra i Governi Austriaco, Estense e Parmigiano di render libera la navigazione del Po lungo la fronte dei rispettivi Dominj, si offerse a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano l'opportunità di devenire con S. M. l'Imperatore d'Austria anche ad una rettificazione di Confini mediante apposito Trattato firmato in Milano dai rispettivi Plenipotenziarii nell' 8 Agosto 1849, ratificato da S. M. I. e R. A. l' 8 Settembre susseguente, e dalla prelodata A. S. R. fin dal 26 Agosto di detto Anno. E coll'accessione della Santa Sede, emessa il 12 Febbrajo dell'Anno corrente, alla succitata Convenzione del 3 Luglio 1849 essendosi verificata la condizione dalla quale

dipendeva l'eseguimento del suddetto Trattato, va questo ad effettuarsi quanto prima a norma dei premessi Concerti voluti dall'Articolo XIV.

Egli è perciò che al seguito di ossequiato Ordine Sovrano rendesi di pubblica ragione il Trattato stesso.

Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica Francesco Giuseppe I., Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Croazia, Lombardia, Venezia ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Austria Francesco V., Duca di Modena ecc. ecc.

Essendo venuti nella determinazione di intraprendere la rettificazione dei confini fra i due Stati rispettivi, affine di così semplificare i rapporti commerciali dei Loro sudditi, specialmente nella vista di potere al più presto attivare la libera navigazione del Po, cui già diedero opera con apposita convenzione, hanno risoluto di procedere alla stipulazione del presente Trattato. Quindi hanno nominato a Loro Plenipotenziarii:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ecc. ecc. il Signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperial Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena ecc. ecc. il Signor Conte Teodoro de Volo, Cavaliere dell'Imperial Ordine Austriaco delle

Corona di Ferro, Suo Ciambellano e Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri; i quali dopo lo scambio dei loro pieni poteri rinvenuti in valida forma, hanno convenuto quanto appresso:

ARTICOLO I.

Nel caso che, ottenendosi da sua Maestà l'Imperatore l'adesione del Governo Pontificio alla libera Navigazione del Po, la relativa Convenzione firmata dai Plenipotenziarii Austriaco, Modonese e Parmigiano in data 3 Luglio 1849 possa entrare in attività, Sua Altezza Reale il Duca di Modena rinunzia alla giurisdizione, che di fronte alla linea fra Brescello e Gualtieri fino alla sinistra sponda di Po ha sinora esercitata, appoggiandosi sopra antichi Trattati di cui i §§. 95 e 98 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, riconobbero l'esistenza, limitandosi a che la linea di demarcazione dei Suoi Stati segua da quel lato il Thalweg del fiume colle modalità e condizioni che si diranno in seguito.

ARTICOLO II.

Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica a compenso di simile rinunzia di giurisdizione, e anche ad indennizzo dei dazi che alle finanze Estensi corrispondono ora le finanze Imperiali pel transito dei generi regali nelle acque considerate di giurisdizione Estense, e specialmente a conseguire la bramata regolarità di confini, dà in permuta a Sua Altezza Reale

il Duca di Modena l'alto Dominio, non che qualunque diritto di Sovranità e di giurisdizione sul territorio comunale di Rolo e sulla porzione di quello di Gonzaga che rimane compreso fra i Canali Tagliata e Parmigiana ove ha luogo la loro confluenza. Per tal modo quel tratto di confine Austro-Estense, il quale dapprima intersecava il Canalo Tagliata seguirà invece la mezzeria di questo canale dal detto punto d'intersezione a quello della sua confluenza nel Canale Parmigiana, risalirà dippoi la mezzeria di quest'ultimo fino alla punta del territorio di Rolo, ove la Fossa di Raso ed il Canalazzo confluiscono nella Parmigiana presso il Torrione della Moglia. Dopo questo punto il confine continuerà coll'odierno suo andamento lunghesso la Fossa di Raso ed il Colatore Busatello: il tutto come più esattamente vedesi descritto nelle due Mappe unite al presente Trattato.

ARTICOLO III.

Colla cessione dei territori preaccennati si cedono allo Stato Estense le ragioni attive e passive dello Stato Austriaco verso i medesimi. E costituisce le passive principalmente il possesso in che si trovano quei proprietari di essere esonerati dalle spese di digagna per regolamento di scoli, conservazione e difesa di arginatura, le quali spese nella provincia di Mantova furono assunto dallo Stato salvo un determinato contributo di essa Provincia.

ARTICOLO IV.

Coll' attuale Trattato si rendono comuni alla parte di Po che scorre dinanzi alla sponda Estense da Brescello a Gualtieri i principii ora vigenti di fronte alla sponda di Guastalla divenuta Estense in forza del Trattato 28 Novembre 1844: principii i quali si desmmono dalle due apposite Convenzioni 25 Maggio 1821 ed 11 Luglio 1834 stipulate fra l'Austria e Parma, e che applicansi al caso speciale nel modo inferiormente indicato agli Articoli V, VI, VII, IX, X, XI coll' aggiunta del prescritto all'Articolo VIII.

ARTICOLO V.

Coll' introdurre così qual limite giurisdizionale fra Stato e Stato, nella confinazione del Po, il Thalweg di esso fiume, si intende ancora che le isole poste a sinistra del medesimo in tutta la linea tanto di Guastalla, che da Brescello a Gualtieri restino o divengano Austriache, e che viceversa quelle poste a diritta sieno modenesi così le isole Violardi e S. Simeone già regolarmente consegnate, e l'isola Camerale, che nell'annessa Mappa è segnata N. I apparterranno all'Imperiale Reale Governo, e l'isola Camerale nella Mappa stessa segnata N. II. seguiterà ad essere nella giurisdizione Estense.

ARTICOLO VI

Così pure i diritti di Sovranità sopra le nuove isole o sulle nascenti o sugli incrementi

fluviali saranno determinati dal Thalweg a seconda della loro collocazione in destra od in sinistra del medesimo (giacchè nel primo caso diverranno Estensi e nel secondo Austriaci) ritenuto che per nascenti intendonsi quelle isole, la cui altezza corrisponde almeno allo stato ordinario del fiume, determinato dall' idrometro più vicino.

ARTICOLO VII.

Le isole o gli incrementi fluviali che si uniranno ad un continente passeranno sotto il dominio del Sovrano, il quale possiede la riva cui dessi si saranno aggregati, ritenendo unito al continente un'isola od un incremento fluviale allorchè l'interrimento di tutto o di parte dell'alveo derelitto interposto giungerà all'altezza della mezza piena, e ritenendo questa corrispondere all'altezza media tra la massima magra e la massima piena conosciute e marcate dall'idrometro esistente nella linea precisamente di fronte all'isola od incremento di cui si tratta, ed in mancanza d'idrometro in tale posizione da una media presa fra le altezze dei due idrometri superiore od inferiore, riducendo le differenze in proporzione delle distanze.

ARTICOLO VIII.

E poichè nelle Convenzioni accennate al precedente Articolo IV, non è contemplato il caso dell'unione di due isole di Po appartenenti a differenti Stati, e potendo nonostante ciò av-

venire, così in eggiunte col presente Trettato si conviene che, tanto lungo la fronte da Brescello a Gualtieri, quanto lungo quella di Guastalla, ossia per tutto il tratto di Po esistente fra l'Austriaco e l'Estense, se avviene congiungimento di due isole, entrambe le isole unite apparterranno, indipendentemente anche dal Thalweg, a quello de' due Stati cui apparteneva già la più estesa. L'estensione relativa delle due isole verrà determinata per la parte che emerge dalle acque ordinarie del Po, il cui livello si intende corrisponda allo stato di maggiore tenuta o permanenza del fiume; e due isole saranno a considerarsi stabilmente congiunte quando l'interrimento del Canale interposto giunga al livello della media piene (determinata nel modo prescritto in caso analogo all'Articolo VII.) in guisa che soltanto per ogni maggiore elevazione del Po, le acque possano prendervi un corso continuo.

ARTICOLO IX.

I due Governi stipulanti si impegnano reciprocamente di dare gli ordini necessari acciocchè i loro Ingegneri rispettivamente sulla propria linea di Po si prestino sopra vicendevole ricerca e fare tutte le verificazioni che fossero rese necessarie per le variazioni di corso, affine di constatare sulla scorta dei principii stabiliti agli antecedenti Articoli VI., VII. e VIII., sia l'apparizinne di nuove isole, sia l'aggregazione di alcune di esse fra loro o ad un contiennte;

me ogni qualvolta avverandosi uno di questi due ultimi casi, possa aver luogo un passaggio di alto dominio o di Sovranità, ciò dovrà succedere in modo regolare e previe le debite requisitorie fra Stato e Stato, appoggiate però al riforto degl' Ingegneri, e se occorresse anche al sopraluogo di appositi Commissarii.

ARTICOLO X.

Ed altresì nel caso che, sempre poi convenuto agli antecedenti Articoli VII, e VIII, si verifichi che alcun' isola od incremento fluviale passi da una all' altra delle due Sovranità contraenti, i redditi delle isole od incrementi che devono consegnarsi, cominceranno a decorrere dal giorno dell' effettuata consegna. In conseguenza gli arretrati che potranno essere dovuti fino a quell' epoca apparterranno di diritto alla parte cedente, la quale potrà esercitare pel loro incasso le necessarie azioni.

ARTICOLO XI.

All' effetto di prevenire ogni discussione ed ogni timore relativamente alle dighe ed altri lavori idraulici che potrà occorrere di costruire sopra l' una o l' altra delle due rive di Po, e per impedire soprattutto che non ne nascano dalle forzate deviazioni a danno dell' opposta riva, è formalmente convenuto che i lavori e le opere di questa natura non potranno essere effettuati dall' una o dall' altra parte se non dopo che i due Governi si saranno fra di loro

concertati e messi perfettamente d'accordo, salvo le conseguenze delle stipulazioni che potranno essere fatte a questo riguardo nella Convenzione relativa al regolamento della Navigazione di Po.

ARTICOLO XII.

Affine di constatare i rispettivi esercizi di Sovranità sulle isole, di cui nel precedente Articolo V. e per l'osservanza di quanto altro procedesse in questo particolare dal presente Trattato, dovrà entro un mese dalla sua effettuazione nominarsi apposita Commissione, cui sarà demandata la facoltà del pieno relativo eseguimento, salva la difinitiva Superiore approvazione.

ARTICOLO XIII.

E siccome il Trattato attuale mira al precipuo e vantaggioso fine di sopprimere le molte irregolarità che presenta il confine comune alle due Sovranità contraenti senza danno di nessuna di esse, ma con queglì equivalenti compensi che le località sono in grado di somministrare, così egualmente entro un mese dalla sua effettuazione sarà nominata altra apposita Commissione, la quale ispezionando il confine summentovato, e rilevandone le irregolarità proporrà gli equitativi compensi che ritenesse opportuni affine di ottenere quella rettificazione, cui i due Governi fin d'ora sono disposti.

ARTICOLO XIV.

Con tutto ciò, siccome è accennato nell'Articolo I., il presente Trattato non avrà effetto

se non quando potrà colle adesione del Governo Pontificio entrare in attività la Convenzione per la libera navigazione del Po, ed allora le rispettive rinunzie della giurisdizione Estense di Po, ed immissione e presa di possesso del territorio di Rolo e di parte di quello di Gonzaga indicate all'Articolo II. verranno opportunamente in via diplomatica concertate fra Stato e Stato, restando nel frattanto ogni relativo diritto siccome al presente.

ARTICOLO XV.

Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche si cambieranno in Vienna entro un mese o prima se sarà possibile. E sarà cura dell'Imperiale Regio Governo Austriaco di regolare, occorrendo, la rettificazione qui convenuta de' suoi confini con apposita Legge a seconda del §. 6 della Costituzione dell'Impero. In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmato il presente in doppio Originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi. Fatto in Milano l'8 Agosto 1849.

(firm.) DE BRUCK. (L. S.) TEODORO DE VOLO. (L. S.)

Modena 8 Novembre 1850

IL MINISTRO

CONTE GIUSEPPE FORNI

Avv. Luigi Solieri
Segretario

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

A regolarizzare vieppiù la linea di confine, che separa i Nostri Stati da quelli di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria con vantaggio reciproco dei medesimi per la maggiore speditezza delle relazioni commerciali ed amministrative, e collo scopo di rendere più facile la libera navigazione di Po, concertata già con apposita Convenzione fin dal 3 luglio 1849, si devenne per parte Nostra con S. M. I. e R. A. ad una rettificazione di confini mediante apposito Trattato stipulato in Milano il giorno 8 Agosto successivo. In forza di questo, mentre da Noi rinunziavasi alla Giurisdizione che, al seguito di antichi Trattati confermati dall'Atto finale del Congresso di Vienna, Ci competeva fino alla sinistra sponda del Po di fronte alle linea compresa fra Brescello e Gualtieri, l'I. e R. A. M. S. acconsentiva a cederCi l'alto Dominio e qualunque diritto di Sovranità e di Giurisdizione sul territorio Comunale di Role e sopra una frazione di quello di Gonzaga.

Stabilitasi ora pertanto l'effettuazione dell' accennato Trattato, abbiamo eletto e nominato il Marchese Consultore Antonio Maria Tacoli Brigadiere della Nostra Guardia Nobile d'Onore e Nostro Commissario Straordinario per ricevere dal Commissario Imperiale e Reale la Consegna del mentovato paese e territorio, prendendone formale possesso in Nome Nostro, ed accettando il Giuramento di fedeltà dai nuovi Nostri Sudditi.

Decretiamo poi quanto segue.

1. È conservato il Comune di Rolo, al cui circondario verrà unito il piccolo tratto di territorio finora di Gonzaga che forma pure l'oggetto della preaccennata attuale aggregazione al Nostro Stato; ed il Comune di Rolo così ampliato apparterrà alla Provincia di Modena.

2. La Vicegerenza di Novi estenderà le sue incombenze al nuovo Comune di Rolo; pel quale però in via provvisoria verranno conservate le leggi Austriache finchè sia attivato il nuovo Codice Estense.

3. Restando abolita la linea daziaria confinante che separava il paese ora ceduto dal rimanente dello Stato Estense, verrà invece questa attivata sulla nuova linea di confine determinata dal Trattato.

4. Il sistema d'imposizioni da estendersi al nuovo Nostro territorio sarà analogo a quello in vigore pel rimanente dei Nostri Stati.

5. Confermiamo provvisoriamente le Autorità e gl'Impiegati Municipali del Comune di Rolo.

Abbiamo la più ferma fiducia che quegli Abitanti divenuti ora Sudditi Nostri adempiranno con attaccamento e con fedeltà ai doveri che contraggono verso di Noi; e frattanto contino dessi sulla Nostra benevolenza, sulle imparzialità del Nostro Governo, e su tutti quei vantaggi che sono conciliabili coi veri interessi morali e materiali della popolazione che la Divina Provvidenza ha alle Nostre Cure affidata.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 12 Novembre 1850

FRANCESCO

(N. 13.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione al prescritto dall'art. 3 del Sovrano Proclama 12 corrente, S. A. R. con ossequiato Rescritto N. 7181 si è degnata di approvare le seguenti disposizioni.

Art. 1. Il territorio di Rolo e le piccole parte di quello di Gonzaga, che in forza del pattuito all'art. 2 del Trattato 8 agosto 1849 seguito tra l'I. R. Governo Austriaco e l'Estense, vengono aggregati a questi Stati, formeranno parte del circondario assegnato alla Intendenza di Finanza in Modena.

Art. 2. Nei suddetti territori di nuova aggregazione sono attivate tutte le Leggi ed i Regolamenti di Finanza in vigore nel rima-

nente dello Stato, e che dal R. Commissario straordinario vengono depositati presso quel Comune.

Art. 3. Entro il termine di un mese dal giorno in cui sarà pubblicata la presente Notificazione, i venditori e fabbricatori di oggetti d'oro e d'argento nei territorî di nuova aggregazione dovranno averli presentati a quest' Uffizio dell'assaggio, onde siano muniti gratuitamente del prescritto bollo, quando l'oro e l'argento si riscontrino della bontà ossia del titolo determinato dalla Legge.

Art. 4. Dallo stesso giorno in cui sarà pubblicata la presente Notificazione non potrà farsi uso che della Carta bollata col timbro Estense, della quale sarà provveduto il venditore dei generi di privativa in Rolo.

Art. 5. I detentori di carte da giuoco per oggetto di traffico, dovranno entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente, averle fatte pervenire al Delegato al bollo straordinario in questa Capitale, onde siano munite gratuitamente del bollo voluto dall' art. 19 della Notificazione 28 dicembre 1849. Dopo un tal termine, le carte da giuoco di estera fabbricazione che si rinvenissero sfornita del bollo, cadranno in commesso a senso del disposto dall'art. 21 della sopra citata Notificazione.

Art. 6. Prescritto essendo dall' art. 3 del suddetto Sovrano Proclama che sia abolita la linea daziaria, che separa attualmente il ter-

ritorio da aggregarsi al rimanente dello Stato, si dichiarano perciò soppressi i Posti sussidiarj di Ponte Garbese e di Cortannova, a la Ricettoria principale di Fabbrico. È conservato il Posto sussidiario di Villanova, e sarà istitnita una nuova Ricettoria principale in Rolo.

Art. 7. Tutti i negozianti, depositari, e venditori di merci estere non soggette a bollo, giusta il disposto dalla Legge Doganale, dovranno entro il termine di rigore di giorni dieci parimenti dalla pubblicazione della presente, averne prodotta una esatta e fedele denunzia al Ricettore di Rolo in triplo esemplare, uno dei quali, munito del suggello d'Uffizio, sarà loro restituito e terrà luogo di ricevuta, il secondo sarà trasmesso all' Intendenza di Finanza in Modena, e il terzo servirà di fondamento al predetto Ricettore di Rolo per coprirne le merci con apposita licenza, sulla scorta della quale i negozianti saranno ad istituire il registro di carico e scarico, di cui all' art. 41 della Legge doganale.

Art. 8. Dovranno para gli stessi negozianti, depositari e venditori, entro lo stesso termine aver presentata al suddetto Ricettore in pari numero di esemplari, altra denunzia di tutte le merci soggette a bollo, ed enumerate nell' art. 16 della Legge Doganale, presso di loro esistenti. In base di tale denunzia l' apposito Delegato di questa Intendenza di Finanza farà procedere all' applicazione gratuita a tutte le suddette merci del prescritto bollo a piombo,

rilasciandone i vaglia relativi. Le denunzie di cui in questo e nel precedente articolo dovranno distintamente e con precisione indicare la qualità delle merci, il peso, o la misura metrica delle medesime, e il luogo, casa, o fondaco in cui sono depositate. Eseguite le suddette operazioni, tutte le merci non soggette a bollo che si rinvenissero scoperte di recapiti, e le soggette a bollo che ne fossero sfornite, cadranno in contravvenzione a senso del disposto dalla Legge Doganale.

Art. 9. Le successioni che si verificheranno dal giorno in cui è stato preso possesso dei suddetti territorj, e i contratti che seguiranno dal giorno stesso in avanti, dovranno professarsi all'Uffizio del Registro in Modena, per essere assoggettati alla tassa prescritta dalla Notificazione 27 febbrajo 1815.

Art. 10. Dal giorno della pubblicazione della presente, s'intenderà sciolto e cessato qualunque contratto d'appalto e di convenzione dei dazi di consumo foreso nei territorj di nuova aggregazione. Dovranno perciò i conduttori di esercizi soggetti ai predetti dazi, conformemente all'enumerazione fattane all'art. 1 cap. I. del Regolamento 12 marzo n. s., entro giorni dieci parimenti dalla pubblicazione della presente avere insinuato al Ricettore di Rolo o al Delegato dell'Intendenza, la loro dichiarazione nei modi determinati dagli articoli 14 a 15 capo III. del suddetto Regolamento, se intendono di proseguire nei rispettivi loro esercizi.

Art. 11. I proprietari, gli usufruttuari, o quelli che per qualunque titolo e causa godono il frutto dei crediti fruttiferi ipotecari soggetti alla tassa del mezzo per cento, imposta dall'Editto Sovrano 27 novembre 1849, dovranno a norma delle prescrizioni portate dal titolo I. della Notificazione di questo Ministero 7 dicembre successivo, averne presentata denunzia entro il corrente anno all'apposito Delegato e Ricevitore del Registro in Modena, il quale se ne farà carico per l'applicazione della tassa, che sarà dovuta per il primo semestre 1851. Tutti i banchieri, commercianti e fabbricatori di qualunque genere o merce, che nel rispettivo ramo di traffico o d'industria hanno impiegato in capitali fissi o circolanti una somma che raggiunga o superi le lire 500, dovranno entro lo stesso termine averne presentata fedele denunzia al proprio Comune, il quale procederà a seconda del prescritto dal Tit. II. della sopra citata Notificazione 7 dicembre 1849 per l'applicazione della tassa che sarà dovuta parimenti per il primo semestre 1851.

L'Intendente di Finanza in Modena è specialmente incaricato in tutto che lo riguarda e curare l'esatta e piena osservanza delle premesse disposizioni.

Modena 13 Novembre 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 14.)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Nel Comune di Rolo, e nella frazione del Territorio di Conzaga, che giusta il Sovrano Editto 12 corrente Mese vengono aggregati alla Vicegerenza di Novi, sono in via provvisoria mantenute in vigore le Leggi Austriache finchè sia attivato il nuovo Codice Estense.

A combinare pertanto ne' luoghi predetti l'osservanza di tali Leggi coll'attuale sistema delle Autorità giudiziarie dello Stato,

Si dichiara quanto segue:

1. Il Vicegerente di Novi ed il Giusdicente di Carpi avranno nel distretto di Rolo e nell'annessavi parte del Territorio di Conzaga quelle stesse attribuzioni in materia Civile e Criminale, che sono loro assegnate nel rispettivo Circondario.

2. Le cause Civili di un merito maggiore di Modenesi Lir. 8000, o che per altro titolo eccedono le competenze del Giusdicente, dovranno introdursi dinanzi la Sezione di prima istanza del Tribunale di Giustizia in Modena.

3. Il Giusdicente trasmette al Tribunale medesimo i processi Criminali da lui compilati, nei quali a giudicare non è competente.

4. Dai Giudicati di prima istanza è aperto il ricorso, entro il termine e nei modi portati dalle Leggi Austriache, alla Sezione di Appello del Tribunale suddetto.

5. Dalle sentenze di Appello si potrà ricorrere, come sopra, in Revisione davanti il Supremo Consiglio di Giustizia in tutti quei casi, ne' quali per il diritto Austriace si fa luogo ad un ulteriore giudizio in terza ed ultima istanza.

Modena il 13 Novembre 1850

SCOZIA

Dott. Mauro Bortolotti
Segretario

(N. 15.)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Per l'Aggregazione ai Dominj Estensi del Comune di Rolo, e di piccola parte del Territorio di Gonzaga, in virtù di Trattato seguito fra S. M. I. e R. A. l'Imperatore d'Austria, e S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, si rende per più rispetti necessario, che nei Luoghi medesimi si provveda intorno a quanto risguarda diritti di Privilegio e d'Ipoteca.

A tale oggetto si dispone, giusta la Mente di S. A. R., come segue:

1. Il Comune di Role e l'unitavi frazione del Territorio di Gonzaga formeranno parte del Circondario assegnato all'Uffizio di conservazione delle Ipoteche in Modena.

2. Chiunque abbia prese all'Estero inscrizioni di privilegio o di ipoteca, e fatte eseguire trascrizioni concernenti Beni stabili situati ne' Luoghi suddetti, dovrà entro il mese di Marzo del prossimo venturo anno 1851 farne denunzia all'indicato Uffizio, onde conservare i relativi diritti.

3. Tale denunzia si compie mediante presentazione e rilascio della Nota originale, portante il titolo della Inscrizione o della trascrizione eseguita nell'Uffizio, da cui prima dipendevano i Luoghi stessi, e vi sarà unita copia conforme della Nota medesima, la quale verrà dal Conservatore restituita a chi la presenta coll'annotazione della praticata denunzia.

4. Le denunzie e note presentate nel prescritto termine saranno dal Conservatore registrate in appositi separati Libri, e per esse non si esigerà Tassa alcuna.

5. Saranno parimenti registrate in detti libri le denunzie che venissero prodotte dopo il termine come sopra stabilito. Queste però andranno soggette al pagamento della Tassa, e i relativi diritti di privilegio e di ipoteca non avranno effetto, se non dal giorno della fatta denunzia.

Inoltre il diritto di privilegio, in concorso di chiunque abbia denunziato in tempo utile e per qualunque titolo, si risolverà in quello di semplice ipoteca.

6. Sono soggette a rinnovazione entro un decennio, da computarsi dal giorno in cui ven-

nero prese all'Estero, le inscrizioni ipotecarie trasportate come sopra all'Uffizio di Conservazione in Modena, come lo sono dal giorno della nuova loro denunzia quelle, che vi fossero prodotte trascorso il termine di cui al §. 2. Tale rinnovazione dovrà eseguirsi secondo il disposto dal seguente Articolo.

7. Il sistema ipotecario vigente nei Dominj Estensi viene esteso al Comune di Rolo ed all' annessavi frazione del Territorio di Gonzaga, e si dovranno quindi nei Luoghi stessi osservare il Regolamento ipotecario 19 Aprile 1806, i Decreti 31 Ottobre 1807, e 12 Dicembre 1812 del Governo Italiano, il R. Editto 8. Giugno 1823 sulla rinnovazioni, e l'altro 26 Aprile 1844 relativo alle trascrizioni.

8. Per norma di Chiunque può avervi interesse sarà depositata una Copia delle precitate Leggi tanto nell'Uffizio Comunale di Rolo, quanto in quello della Vicegerenza di Novi.

9. Per gli Atti contemplati dalla presente Notificazione dovranno corrispondersi la Tassa in corso presso gli Uffizi delle ipoteche in questi Dominii.

Modena 15 Novembre 1850

SCOZIA

Dottor MAURO BORTOLOTTI
Segretario

(N. 16.)

IL MINISTRO
DI BUON GOVERNO

NOTIFICAZIONE

In coerenza al Sovrano Proclama del 12 andante essendo stato aggregato agli Estensi Dominj il Territorio di Rolo, non che una parte di quello di Gonzaga, ne consegue che tanto nell'uno, quanto nell'altra devono essere attivate, ed osservate le disposizioni che sonosi in diverse epoche dal Buon Governo emanate, e che in oggi trovansi in vigore nel rimanente dello Stato.

Premesso pertanto che i suddetti Luoghi di nuova aggregazione fanno parte della Provincia di Modena, che rispetto al ramo di Polizia vengono incorporati al Circondario della Delegazione Politica di Carpi, e che al Deputato Comunale in Rolo stesso viene affidata interinalmente la gestione del ramo in discorso, si deduce a pubblica notizia per norma di quegli abitanti

1. Che li Regolamenti e Disposizioni di Buon Governo a tutto il 1848 si contengono nella Collezione delle Leggi Estensi di già depositata dal Sig. Commissario Straordinario Estense nella Residenza Comunale di Rolo.

2. Che le Disposizioni promulgate posteriormente, cioè dal 1849 a tutto il giorno d'oggi e che pure richiedesi vengano attivate nei

Territorj suripetuti, portano le date 16 Gennajo, 1, 13 e 24 Febbrajo, 20 e 27 Giegno, 22 Novembre ed 11 Dicembre dell'Anno stesso.

3. Che di tutte queste venne ad inoltrarsi alcuni Esemplari a stampa al predetto Deputato con incarico di renderle ostensibili a chiunque.

Modena 27 Novembre 1850

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 17.)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

È mente di S. A. R., che l'esercizio del Notariato debba nella Lunigiana Estense e nel Comune di Montignoso ridursi al sistema, che intorno al Notariato medesimo si osserva attualmente negli Stati di Massa e Carrara.

A tale oggetto pertanto si dispone come segue:

1. Il Comune di Montignoso dipenderà dall' Archivio centrale di Massa.

2. Viene instituito in Fivizzano un Archivio Notarile. Comprenderà questo le Comuni di Fivizzano stesso e di Casola, e sarà soggetto alla Congregazione di Archivio residente nella Città predetta.

3. I rimanenti Distretti della Lunigiana di nuova Aggregazione apparterranno all'Archivio di Aulla, il quale soggiacerà esso pure alla precitata Congregazione d'Archivio.

4. Sono assegnati otto Notari all'Archivio di Fivizzano, e dieci a quello di Aulla.

5. Agli Archivj di Fivizzano e di Aulla, ed alle Comuni che ne compongono il Circondario si estende il Regolamento 15 Dicembre 1839 sul Notariato, vigente negli Stati di Massa e Carrara.

Le premesse disposizioni saranno poste in attività col giorno 1 del p. v. Febbrajo 1851.

Modena 20 *Dicembre* 1850

SCOZIA

Dott. MAURO BORTOLOTTI
Segretario

(N. 18.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Veduto da Noi il Conto preventivo delle rendite e delle spese dello Stato per l'anno 1851:

Veduto dietro le più accurate osservazioni e dopo praticate tutte le restrizioni che sono compatibili col buon andamento della pubblica Amministrazione, non potersi mantenere l'equilibrio fra le rendite e le spese senza nuove risorse;

Considerato doversi con ogni cura evitare di provvedere con successivi prestiti ai disavanzi non momentanei dello Stato:

Considerato che fra i rami diversi delle pubbliche rendite quello che sia suscettibile di aumento col minor danno possibile della generalità della popolazione, e massime della classe bisognosa, si è quello delle imposte prediali:

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sino a nuova disposizione si esigerà un sesto dell' annua imposta prediale diviso sopra ogni rata quale sopra-tassa.

Art. 2. I Nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 23 Dicembre 1850

FRANCESCO

(N. 19)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Nella circostanza in cui scadono col 31 corrente gli appalti delle due fabbriche dei tabacchi in Modena e Massa, S. A. R. nell'ordinare che la privativa lavorazione e vendita dei medesimi sia col 1 gennaro 1851 assunta in economica amministrazione, ha in pari tempo prescritto, che avuto il debito riguardo agli usi ed alle condizioni delle provincie transpennine e cispennine, siano riformate le due diverse tariffe ora in corso, per modo che rifuse in una sola, venga a conseguirsi anche in questa parte la possibile maggiore uniformità ne' prezzi de' tabacchi delle due fabbriche a seconda delle diverse loro qualità.

In adempimento pertanto della Sovrana prescrizione si pubblica a piedi della presente la nuova Tariffa de' prezzi, ai quali col 1 gennaro 1851 saranno venduti tanto all'ingrosso, quanto al minuto, i tabacchi procedenti sia dalla fabbrica di Modena, sia da quella di Massa, in tutto il territorio di questi Stati.

Modena 27 Dicembre 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 20.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

A meglio regolare la proporzione dei prezzi dei sali a seconda della diversa loro qualità; ed a scemare un forte incentivo al contrabbando, ora che va ad abolirsi la linea doganale intermedia fra le provincie cispennine e transpennine di questi Stati, S. A. R. con venerato Rescritto 14 corrente N. 8393, si è degnata di approvare che sia disposto quanto segue:

Art. 1. Il prezzo del sale granito in vendita nelle provincie transpennine sarà col 1. gennaro 1851 di centesimi 24 per ogni chilogramma.

Art. 2. Il prezzo del sale nero di Cervia nelle provincie cispennine dalla stessa epoca sarà ridotto a centesimi 24 parimenti per ogni chilogramma.

Art. 3. A fronte della diminuzione di prezzo, di cui al precedente articolo, cesserà il bonifico ora in corso a favore di alcuni distretti contigui all'oltre-apennino Estense ed alla Toscana.

Le Intendenze di Finanza nella parte che rispettivamente le riguarda sono incaricate a dare adempimento alle premesse disposizioni.

Modena il 27 Dicembre 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni Segret. Generale

(N. 21.)

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

All'oggetto di promuovere sempre più lo sviluppo del Commercio e il ben essere di questi Stati S. A. R. l'Arciduca Augusto Nostro Sovrano convenne con S. M. l'Imperatore d'Austria, e con S. A. R. l'Infante Duca di Parma di rendere libera la navigazione del Po lungo la fronte dei rispettivi Dominj. Fu quindi stipulata fra i Loro Plenipotenziarj apposita Convenzione in Milano nel giorno 3 Luglio 1849, la quale venne ratificata con Dichiarazioni Ministeriali da Modena il 25 Agosto di detto Anno, dall'Austria l'11 Settembre successivo, da Parma il 15 dello stesso mese di Settembre; e fu acconsentita ancora da Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice con Atto di Accessione del 12 Febbrajo del corrente anno, di cui le Ratificazioni si cambiarono in Roma l'11 Maggio prossimo passato.

Premurosi i Governi Contraenti di dare eseguimento al convenuto procederono alla nomina dei Commissarii voluta dall'art. 5 di detta Convenzione, i quali radunatisi in Ferrara, luogo di comune assenso destinato alla Residenza della Commissione modificando in ciò il disposto del suddetto articolo, hanno stabilito le discipline, ed il regolamento per l'eseguimento dell'anzidetta Convenzione, le quale per ac-

cordo dei Governi stessi, va quanto prima ad avere effetto, e viene estesa nell'interesse generale anche ai bracci del Po ed alle foci esclusivamente Austriache aperte al Commercio.

Con dipendenza pertanto dagli Ordini Sovrani viene pubblicata qui appresso la più volte nominata Convenzione; avvertendosi a regola di chiunque che le deliberazioni della Commissione prese in concorso del Commissario Estense e debitamente promulgate dovranno in conformità dall'art. 8 essere rigorosamente osservate anche in questi Dominj. . .

IN NOME DELLA SANTISSIMA
ED INDIVISIBILE TRINITÀ

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia ecc. ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena ecc. ecc., e

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma ecc. ecc.

Essendo, mediante i rispettivi Governi, convenuti di pieno accordo di promuovere, a vantaggio del Commercio, la libera navigazione del Po, per ora dallo sbocco del Ticino fino all'Adriatico, e riserbandosi la Maestà Sua di ottenere la corrispondente adesione anche dallo Stato Pontificio, hanno infrattanto concertato quanto appresso, da entrare però solo in attività, quando conseguitasi la suennonciata ade-

sione, potrà procedersi a render pubblica la presente Convenzione; ed hanno nominato a loro Plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il Signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio ecc.;

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena, il Signor Teodoro Conte de Volo Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco della Corona di ferro, Suo Ciambellano, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri ecc., e

Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma, il Signor Tomaso Barone Ward, Grancroce dell'Ordine Gran-Ducale di S. Giuseppe di Toscana, Senatore Gran-Croce dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere di I.ª Classe dell'Ordine di S. Lodovico pel Merito Civile di Lucca, Suo Ciambellano, Consigliere di Stato ecc.,

i quali essendosi riuniti in Milano, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti:

ARTICOLO I.

La navigazione sul Po sarà libera, ed esente da qualunque aggravio, lungo il tratto complessivo del territorio degli Stati Segnatarj, e fino all'Adriatico, e non potrà essere interdetta o difficoltata sotto nessun aspetto e chi si sia, salva però quelle discipline, che verranno presente-

mente, o in seguito di comune consenso di essi Stati fissate, e sempre nel senso il più favorevole allo sviluppo del Commercio di tutte le Nazioni.

Sarà pure libera nello stesso modo la navigazione dei confluenti inferiori allo sbocco del Ticino:

1. se esistenti in confine fra alcuni degli Stati Contraenti;

2. dal punto ove abbandonano lo Stato di loro origine, fino ed inclusivamente alla loro foce nel Po, nel quale tratto, so esistessero dei semplici diritti di navigazione, questi non potranno essere, per gli esteri, maggiori che pei nazionali.

ARTICOLO II.

In conseguenza di ciò, quei qualunque diritti di transito, che si percepissero finora nell' anzidetto tratto complessivo di Po dalle Alte Parti Contraenti, come pure ogni altro diritto, ove esistesse, sia di approdaggio, e di carico o discarico forzato, ossia di qualunque altra natura o denominazione, andranno a cessare dal giorno della pubblicazione della presente Convenzione.

La soppressione dei diritti finora percepiti sul Po non si estende però sopra le seguenti spese, cioè:

a) Le spese per gli Ufficj di Sanità, e le spese di porto per quei navigli, che sortono dal mare, o vi entrano, dietro le vigenti discipline;

b) i diritti di passaggio ai ponti;
c) le spese, che approdando si incontrano nei porti e nelle darsene;
d) le spese per carico e discarico, per pesi e misure, e per magazzinaggio.

Queste spese saranno però regolate dalla Commissione, di cui al seguente Articolo V, espresse in regolari tariffe e pubblicate, e non sarà permesso ad alcuno Stato di aumentarle senza consentimento degli altri Stati Segnatarj.

ATICOLO III.

Nessun naviglio, od altro Convoglio sul Po, potrà essere obbligato ad approdare e fermarsi in luoghi estranei alla sua destinazione.

Solo all'entrata, come alla sortita dalle estremità principali di esso Fiume, ed in altri tre luoghi, di cui nel susseguente Articolo XII, sarà tenuto ogni naviglio od altro convoglio di approdare, e di giustificare, a senso di un relativo regolamento da rilasciarsi alle Dogane estreme, le quali verranno esse pure particolarmente designate, il carico, la destinazione, e l'adempimento delle discipline da esso regolamento prescritte.

ARTICOLO IV.

Coerentemente all'Articolo I. di questa Convenzione, non sarà permesso nè ad associazioni, e meno ancora a singoli individui, di esercitare un diritto esclusivo di navigazione sul Po.

ARTICOLO V.

Per sorvegliare l'andamento del Fiume nel rapporto della navigazione, e per dirigere le opere necessarie, tanto pel successivo miglioramento del corso del Fiume stesso, quanto pel mantenimento delle vie di alzaja (vie di attiraglio), come per istabilire un'Autorità che possa servire qual mezzo diretto di comunicazione fra gli Stati Segnatarj, sopra tutto ciò, che risguarda l'oggetto principale della Convenzione, verrà nominata un'apposita Commissione di quattro Membri, ed oltre a questi di un Presidente, il quale, come pure uno dei Commissarj sarà nominato dall'Austria, e gli altri tre Commissarj, uno per cadauno Stato.

Le deliberazioni di essa Commissione si faranno per maggiorità assoluta di voti, e la sede della medesima verrà determinata, in seguito, in una delle Città del Regno Lombardo-Veneto.

ARTICOLO VI.

Uno dei principali attributi di questa Commissione sarà, di unirsi periodicamente due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno, di investigare lo stato del Fiume nel rapporto della navigazione e sullo sviluppo della medesima, di determinare i lavori necessarj per l'anno avvenire, e di sottometterc, a tempo opportuno, il suo operato ai rispettivi Governi. Sopravveglierà d'altronde questa Commissione gli Ufficj di percezione, per ciò che risguarda

le tasse di navigazione, di cui nel susseguente Articolo X, prendendo notizia dei registri appositi da stabilirsi, e prevedendo o levando ogni abuso che si introducesse a detrimento o ad inciampo della pronta spedizione dei navigli.

Saranno in appresso, con apposito regolamento, determinate le attribuzioni dei Membri della Commissione.

ARTICOLO VII.

Saranno posti sotto la sorveglianza speciale di essa Commissione tutti i mulini e passi-volanti; spetterà ad essa di determinarne la posizione in caso di cambiamento, di far piantare i segnali atti a prevenire a tempo i piloti di qualche eventuale pericolo, e di prendere tutte quelle misure e precauzioni, che atte siono alla sicurezza ed al maggiore sviluppo della navigazione, procedendo col dovuto riguardo alle prescrizioni nei diversi Stati vigenti per la conservazione degli argini e delle sponde, e mantenendosi per ciò, ove occorra, in corrispondenza coi rispettivi Governi. Avrà pure la vigilanza sui ponti, sui porti, sulle darsene, su tutto ciò insomma, che riguarda la navigazione.

ARTICOLO VIII.

La Commissione sarà abilitata ad agire senza restrizione, dietro le basi fondamentali stabilite nella presente Convenzione, ed entro i limiti

dell'importo della tassa di navigazione, di cui nell'Articolo X, e solo nel caso di operazioni straordinarie, e sorpassanti i detti limiti, sarà tenuta a provocarne l'approvazione dei singoli Governi.

ARTICOLO IX.

Sarà cura della detta Commissione di stabilire il personale subalterno permanente di sorveglianza e di esecuzione, e di determinarne la compartizione e le competenze, scegliendolo in parti proporzionali, fra i sudditi dei Sovrani Contraenti. A tale effetto saranno affidate le relative incombenze, preferibilmente al personale destinato alla sorveglianza degli argini e delle sponde di Po, con proporzionato compenso, pel maggior lavoro e per la maggiore responsabilità.

ARTICOLO X.

Per le spese di questa Commissione e del personale da essa dipendente, come pure per quelle di manutenzione delle vie di alzaja, e pei miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po, sarà provvisto con apposito fondo risultante da una tassa di navigazione.

ARTICOLO XI.

Questa tassa non avrà nulla di comune coi dazj e diritti doganali di ogni singolo Stato per quelle merci e derrate che, venendo sbarcate, possono essere consumate nei Circondarj

di confino, od introdotte nell' interno, e sulle quali resta libero agli Stati di disporre, dietro le norme nei medesimi stabilite.

ARTICOLO XII.

La tassa di navigazione verrà percepita in ragione della capacità dei naviglj o barche con carico, in base dell' annessa tariffa, e senza riguardo alle merci o derrate che contengono. Naviglj e barche senza carico, pagano solo la metà. Questa tassa sarà prelevata, tutta in una volta, contro regolare bollotta per ogni corsa, in qualunque senso ella abbia luogo, alla prima Dogana, sia montando che discendendo, e per la navigazione interna, in tre altre Dogane intermediarie, in distanze possibilmente eguali, e da designarsi di comune consenso.

La navigazione che si fa tra due Dogane, senza toccare nè l'una nè l'altra, va esente anche dalla tassa di navigazione. — Per l'adempimento di queste discipline, i naviglj che, procedendo da alcuno dei confluenti, proseguonoil loro corso nel Po, si tratterranno, per la navigazione in esso Fiume, come se incominciassero il loro corso dal punto delle foci rispettive.

ARTICOLO XIII.

Gli Uffizj doganali saranno tenuti a versare mensilmente il prodotto della tassa di navigazione nella Cassa Centrale della Commissione, da designarsi nell' apposito regolamento, e gli

Impiegati presteranno giuramento di osservare coscienziosamente le prescrizioni e le discipline, che verranno emanate.

ARTICOLO XIV.

L'esazione della tassa di navigazione si eseguirà nella maniera la più confacente, sia alla prontezza delle spedizioni, sia ad impedire che alcun mezzo di trasporto se ne esima; e perciò saranno con appositi avvisi o cartelli, indicati i precisi punti doganali, dove si riscuote.

ARTICOLO XV.

Ad evitare poi che qualche naviglio o convoglio ommetta il pagamento della tassa, o ne venga esercitato un commercio illecito, saranno stabilite di comune accordo le relative sorveglianze, avuto però sempre in mira di non inceppare con queste lo sviluppo della libera navigazione.

ARTICOLO XVI.

Nelle Dogane designate alla percezione della tassa di navigazione, sarà istituito uno speciale registro, in cui verrà semplicemente assunto il peso delle merci, e l'importo introitato, rilasciandone un certificato, che servir dovrà di giustificazione, per la libera pratica del naviglio sul Po, e specialmente alla sua sortita.

La verificazione sul quantitativo del carico si eseguirà dietro un'apposita Scala che verrà affissa nelle rispettive Dogane.

ARTICOLO XVII.

La tassa di navigazione non potrà essere aumentata che di comune accordo, ed i Governi degli Stati Segnatarj, partendo dal principio, che il loro vero interesse consista nel favorire il commercio, e che la tassa per la navigazione sia esclusivamente destinata a far fronte alle spese di manutenzione e miglioramento del corso del Fiume, per aumentare vieppiù la sicurezza o la facilitazione della navigazione stessa, si obbligano formalmente di non ammettere un aumento dalla tassa predatta, se non che per motivi i più giusti ad i più urgenti, e di non aggravare in generale la navigazione di alcun' altra imposta oltre quelle espresse a stabilite nella presente Convenzione.

ARTICOLO XVIII.

Se per avventura tale prodotto non venisse esaurito dalle spese di sorveglianza, di manutenzione a di miglioramenti del corso del Fiume per la navigazione, se ne ripartirà il resto in relazione della rispettiva estensione territoriale lungo le sponde, regolandosene i conti alla fine di ciascun anno. Nel modo stesso si procederà nel caso di una eventuale deficienza incontrata con spese cui i Governi avessero annuito.

ARTICOLO XIX.

Nè la Commissione, nè verun Ufficio doganale, avrà facoltà di esentare dalla tassa pre-

fissa, o diminuirla, qualunque sie per essere la natura, l'origine, e la destinazione degli effetti e delle merci, e senza avere riguardo da chi provengano, ed a chi siano dirette, e per ordine di chi se ne effettui il trasporto.

ARTICOLO XX.

Gli affari contenziosi, relativi alla navigazione, verranno decisi dagli Uffioj di sorveglianza e doganali, ed in ultima istanza dalla Commissione. Quelli di polizia, sia correzionale, sia criminale, saranno di conoscenza delle rispettive Autorità giudiziarie del Distretto o Comune dove insorgono, ed avranno il corso regolare stabilito dalle vigenti leggi.

ARTICOLO XXI.

La cura di prevenire il contrabbando sulle rive del Po, e nell'interno dei territorj confinanti, resta a carico dei singoli Governi, i quali però dirameranno in proposito ai loro Doganieri e Guardie quelle istruzioni, che siano consentanee allo spirito delle presente Convenzione.

ARTICOLO XXII.

Ogni bastimento o naviglio, che entra in Po, proveniente dal mare, sarà soggetto alle discipline sanitarie prescritte nei porti austriaci o pontificj alle foce del fiume, e non potrà proseguire il suo viaggio, che dopo di aver adempito alle medesime, ricevendone l'attestato di

libera pratica, che dovrà rendere ostensibile, e qualunque richiesta da parte di competente Autorità.

ARTICOLO XXIII.

Riguardo al Servizio ed alle retribuzioni da assegnarsi ai piloti, sarà provvisto con uno speciale regolamento, di cui la stesura e l'emanazione si affidano alla Commissione di sopra mentovata.

ARTICOLO XXIV.

Riguardo alle monete, pesi e misure, si riterrà per norme il sistema metrico decimale Italiano.

ARTICOLO ADDIZIONALE.

Per estendere anche i vantaggi della presente Convenzione derivanti alla navigazione del Po, l'I. R. Governo Austriaco assume di intavolare col Piemonte le opportune trattative, cui serviranno di base le massime superiormente stabilite.

TARIFFA
per la tassa di navigazione sul Po.

Per tutto il corso fra le due Dogane estreme ed oltre le medesime.

I. Classe	Per bastimenti, navigli e barche della capacità di	1000 quint. all'insù	L. 12 —
II. Classe		da 500 a 1000 q.^{li}	L. 6 —
III. Classe		« 200 a 500 «	L. 3 —
IV. Classe		sotto 200 quint.	L. 1,30

Fra le due Dogane estreme si paga la metà della tassa.

Bastimenti, naviglj e barche, non carichi, pagano in ogni senso la metà.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Milano, il 3 Luglio 1849

(Firm.) DE BRUCK. L. S. TEOD. DE VOLO. L. S. WARD. L. S.

Modena 27 Dicembre 1850

IL MINISTRO
CONTE GIUSEPPE FORNI

Avv. Luigi Solieri
Segretario

INDICE